GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — **ROMA** — GIOVEDI 5 MAGGIO — NUM. 107

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 24 marzo e 10 aprile 1892:

Ad uffiziale:

La Lumia cav. Francesco, ispettore demaniale di 1ª classe, collocato a riposo.

A cavaliere:

Castellini ing. Clateo, da Milano.

Curato Francesco Paolo, assessore municipale di Lucca.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Con decreto del 7 aprile 1892:

A cavaliere:

Landolfi Nicola, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 7 aprile 1892:

A commendatore:

Tunesi cav. Antonio, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

A cavaliere:

Vielmi Bartolomeo, giudice di Tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 10 aprile 1892:

A grand'uffiziale:

Fiorentini comm. avv. Lucio, prefetto, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 10 e 14 aprile 1892.

A cavaliere:

Levy Arnoldo, direttore della Banca di Credito Veneto.

Rosso Giorgio, direttore della Banca Popolare di Motta di Livenza.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto del 14 aprile 1892:

A cavaliere:

Richini Giacomo, presidente del sindacato degli agenti di cambio in Genova.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 14 aprile 1892:

A cavaliere:

Bellini ing. architetto Tito.

Carena ing. Giuseppe, capo sezione nelle Strade Ferrate del Mediterraneo.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreto del 18 aprile 1891:

A commendatore:

Roux avv. Luigi, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **200** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890 n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 7 novembre 1890 n. 7249, serie 3ª, e l'annessovi regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri, *interim* di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, allegato al presente decreto, vidimato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri, *interim* di Agricoltura, Industria e Commercio, con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Art. 2.

L'accertamento delle contravvenzioni e l'applicazione delle pene inflitte dall'art. 8 del medesimo, saranno regolati in conformità di quanto è disposto dal capo III del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, in data 23 agosto 1890.

Art. 3.

Sono abrogati tutti i regolamenti fin qui in vigore e le altre disposizioni contrarie al presente regolamento, riguardanti la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Chiunque si propone di fabbricare od aggiustare pesi, misure, o strumenti per pesare o per misurare deve farne dichiarazione scritta alla prefettura della provincia, indicando il distretto metrico nel quale intende di esercitare la sua arte e la specie di strumenti che vuole fabbricare.

Alla dichiarazione unirà:

a) Una impronta delle marche di fabbrica, colle quali saranno contrassegnati gli strumenti che presenterà alla verificazione prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome e cognome del richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro e non differiranno che nella grandezza;

b) Un certificato dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'ufficio metrico del distretto.

Art. 2.

Il prefetto prende atto di tale dichiarazione e ne rilascia ricevuta all'interessato.

Art. 3.

Ai fabbricanti ed aggiustatori che ne faranno richiesta potrà essere rilasciato dall'ufficio metrico del distretto un attestato della loro capacità, seguendo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero.

Art. 4

Il fabbricante, che intenda di presentare degli strumenti alla verificazione prima in un ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà rimettere a tale ufficio una impronta come alla lettera *a)* dell'art. 1, ed esibire la ricevuta di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le marche di fabbrica non possono essere variate senza farne al prefetto ed all'ufficiale metrico opportuna dichiarazione, accompagnata con la nuova impronta.

Art. 6.

I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei campioni, riguardanti l'esercizio della loro arte, muniti del bollo di prima verificazione.

I fabbricanti residenti in comuni ove esiste un ufficio permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verificazione periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verificazione periodica nel comune di loro residenza.

Art. 7.

I fabbricanti non possono tenere in deposito pesi, misure o strumenti atti a pesare od a misurare privi della marca di fabbrica da essi adottata; e non possono esporli in vendita, nè introdurli in commercio, nell'interno del Regno, senza il bollo di verificazione prima.

I negozianti non possono ritenere nelle loro botteghe o nei loro magazzini i suddetti oggetti, quando manchino del bollo di prima verificazione.

Art. 8.

Coloro che fabbricheranno od aggiusteranno ad uso del commercio pesi, misure, strumenti per pesare o per misurare, senza avere fatta la dichiarazione di cui all'art. 1, e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dagli articoli 6 e 7, incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili per avere consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificazione.

Art. 9.

Le misure, i pesi e gli strumenti per pesare e per misurare, compresi i misuratori del gas, non contemplati nel presente regolamento, non potranno essere introdotti in commercio che per decreto ministeriale, sentito il parere della Commissione superiore metrica, in seguito a domanda del costruttore.

Art. 10.

A questa domanda del costruttore sarà unito un esemplare dello strumento. Per i ponti in bilico basteranno i disegni in scala geometrica dell'insieme e de' particolari degli organi principali.

Delle misure lineari.

Art. 11.

Disposizioni generali.

Per gli usi del commercio sono permesse le seguenti misure lineari:

il doppio decametro,
il decametro,
il mezzo decametro,
il triplometro (misura tollerata),
il doppio metro,
il metro,
il mezzo metro,
il doppio decimetro,
il decimetro.

Ogni altra misura è proibita.

Art. 12.

Queste misure possono essere:

1° in asta,

2° snodate,
3° a catena,
4° a nastro,

purchè costruite con tali materie o di tali forme e dimensioni che le loro variazioni di lunghezza non eccedano le tolleranze stabilite dal presente regolamento; porteranno impresso sulle faccie divise, ed accanto alla marca di fabbrica, senza abbreviazioni ed in forma ben visibile, il loro nome italiano, in conformità dell'art. 11.

Le misure maggiori del metro, invece del nome, potranno portare l'indicazione della loro lunghezza in cifre arabiche, seguite dalla parola *metri*.

Art. 13.

Le misure in asta a teste non potranno essere maggiori di tre metri, nè minori di un decimetro;

le misure in asta terminate da due tratti non potranno essere maggiori di mezzo metro, nè minori di un decimetro;

le misure snodate non potranno essere maggiori di due metri, nè minori di due decimetri;

le misure a catena non potranno essere maggiori di venti metri, nè minori di cinque;

le misure a nastro non potranno essere maggiori di venti metri, nè minori di un metro.

Art. 14.

Le divisioni in metri, decimetri, centimetri o millimetri delle misure lineari dovranno essere esatte entro i limiti di tolleranza di cui in appresso; i tratti che le formano saranno ben visibili, netti, sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura: essi cominceranno dallo spigolo, avranno lunghezze diverse, cosicchè si distinguano facilmente i decimetri dai centimetri e i centimetri dai millimetri, e porteranno numeri progressivi almeno di decimetro in decimetro.

Il triplometro, il doppio metro, il metro ed il mezzo metro saranno divisi almeno in centimetri. Il doppio metro, il metro, il mezzo metro snodati dovranno avere almeno il primo decimetro diviso in millimetri, il doppio decimetro ed il decimetro saranno divisi in millimetri, e facoltativamente in mezzi millimetri.

È vietata ogni divisione non decimale ed ogni indicazione che si riferisca a misure non ammesse dalla legge.

Art. 15.

Delle misure in asta.

Le misure in asta del decimetro, del doppio decimetro e del mezzo metro saranno di un sol pezzo; quelle del metro e del doppio metro, se non sono di un sol pezzo, saranno la prima di due pezzi e la seconda di due, ovvero di quattro pezzi uguali, uniti fra loro mediante viti e chiocciole di metallo.

Il triplometro potrà essere di un sol pezzo, oppure di tre pezzi uguali uniti nel modo sopraindicato.

Art. 16.

Le misure in asta saranno costruite con materia che resista alla flessione, come ad esempio metalli, osso, avorio, certe canne, legni duri e stagionati, o artificialmente induriti.

Nel caso in cui la sezione retta sia rettangolare, e per misure superiori al mezzo metro, il lato minore dovrà, di regola, essere almeno di due centimetri e, nel solo caso di legni eccezionalmente resistenti, potrà anche essere di un centimetro.

Sono ammesse pure altre forme di sezione retta, purchè assicurino una resistenza non inferiore a quella delle misure a sezione rettangolare.

Ai capi delle misure di legno e ben aderenti ad essi saranno solidamente fissati, mediante viti o trafitte, dei calciuoli o delle staffe metalliche di grossezza non inferiore ad un millimetro, che proteggano le faccie longitudinali per due centimetri almeno, e per tre nelle misure di canna.

Le testate di queste guarnizioni, che formano i termini della misura, dovranno essere piane e perpendicolari alle loro faccie longitudinali.

Dovranno soddisfare alla medesima condizione le testate delle misure metalliche.

Il decimetro, il doppio decimetro ed il mezzo metro potranno essere privi di staffe o di calciuoli terminali quando l'asta, su cui sono segnate le dette misure, si prolunghi di almeno due millimetri oltre le divisioni estreme.

Art. 17.

Le misure di ferro e di acciaio saranno attraversate, da parte a parte ed in prossimità della marca di fabbrica, da una spina di rame o di ottone, le cui estremità si troveranno in piano con le faccie longitudinali.

Nelle misure di canna i calciuoli saranno fissati da spine di rame o di ottone, con ribaditure di almeno quattro millimetri di diametro.

Art. 18.

Delle misure per l'altezza delle persone.

(Misura per la leva militare).

Lo strumento per misurare l'altezza delle persone consiste in un regolo verticale, sorretto da due piedi arcuati infissi solidamente in una predella di legno forte o di ghisa. Fra di essi si trova una traversa, a cui debbono poggiare i talloni gli individui da misurare. Un indicatore con molla e vite di pressione è scorrevole dolcemente e senza scosse lungo il regolo, mantenendo sempre il suo piano inferiore perpendicolare ad esso. Una lastra metallica è incastrata nel regolo parallelamente ai suoi spigoli, in piano con una delle sue faccie laterali, e vi è fissata con due viti a ciascuna estremità. Fra le due viti inferiori deve trovarsi la marca di fabbrica e su ciascuna di esse una goccia di stagno, che si estenda in parte anche sulla lastra, per ricevere i bolli di verificazione. Lo strumento potrà essere costruito, o totalmente in legno forte e stagionato, o totalmente in metallo, o parte in legno stagionato e parte in metallo.

Quando predella, piedi arcuati e regolo non formino un sol pezzo, il fabbricante dovrà porre, nei punti di congiunzione, delle goccie di stagno in modo che non si possano separare le varie parti senza alterare i bolli che vi saranno impressi.

La divisione incisa sulla lastra metallica, in centimetri, e facoltativamente in mezzi centimetri, deve soddisfare alle condizioni dell'articolo 14.

Questo strumento dovrà portare una delle due indicazioni: *misura per l'altezza delle persone*, oppure *misura per la leva militare*.

Art. 19.

Delle misure snodate.

Il doppio metro, il metro, il mezzo metro, ed il doppio decimetro possono essere formati con regoli di metallo, di legno duro, o di altra materia resistente, uniti a cerniera o per mezzo di spine ribadite.

Il numero dei regoli, tutti uguali fra di loro, sarà tale che la distanza fra i centri di due cerniere o spine successive corrisponda ad un metro, ovvero ne sia la metà, la quinta o la decima parte.

Il mezzo metro potrà essere formato di dieci pezzi uguali.

Le divisioni di queste misure devono adempiere a tutte le condizioni prescritte dall'art. 14 per le misure in asta.

Le estremità delle misure snodate di legno saranno protette come quelle delle misure in asta, con la differenza che le guarnizioni metalliche potranno essere più sottili e fissate senza trafitte, ma dovranno estendersi longitudinalmente per un centimetro e su di esse sarà prolungata la suddivisione dell'ultimo regolo.

La marca di fabbrica sarà impressa una sola volta e precisamente nel primo decimetro accanto al nome della misura.

Art. 20.

Delle misure a catena.

Il doppio decametro, il decametro ed il mezzo decametro, fatti a forma di catena, saranno composti di filo metallico del diametro di quattro millimetri almeno.

Gli articoli intermedi si comporranno di un tratto rettilineo terminante in due occhielli, ciascuno dei quali concatenato con un anello, e la distanza fra i centri di due anelli consecutivi sarà di due o di cinque decimetri. La divisione di metro in metro sarà indicata da anelli di metallo, il cui colore contrasti con quello delle altre parti della misura.

Gli articoli estremi saranno invece concatenati con due impugnature terminali a snodo, fatte con filo dello stesso diametro, nelle quali si infilano due caviglie anch'esse di uguale diametro; e la lunghezza totale della misura verrà contata da asse ad asse delle caviglie a catena distesa.

Le impugnature e gli anelli di congiunzione saranno di un sol pezzo, e saldati.

La marca di fabbrica ed il nome della misura saranno impressi su una delle impugnature.

Art. 21.

Delle misure a nastro metalliche.

L'estremo libero delle misure metalliche a nastro sarà saldato ad una lastrina di ottone o di rame avente una faccia di almeno un centimetro quadrato, su cui si imprimeranno la marca di fabbrica ed i bolli di verificazione. Il primo segno di divisione, da cui si principia a contare la lunghezza, dovrà trovarsi a due millimetri almeno da questa lastrina, alla quale potranno sostituirsi delle goccie di stagno.

Art. 22.

Delle misure a nastro non metalliche, e di altre misure tollerate.

Le misure a nastro, non metalliche, saranno tollerate a condizione che presentino sufficiente resistenza all'allungamento e che siano munite di una staffa mettallica atta a ricevere la marca di fabbrica.

La staffa ed il nastro saranno attraversati da due spine di metallo adatte a ricevere facilmente i bolli di verificazione.

Art. 23.

Saranno pure misure tollerate quelle di vetro, porcellana, corno, ebanite che soddisfino alle condizioni dell'art. 14, e che presentino il modo di ricevere i bolli di verificazione. Le misure indicate in questo articolo e nel precedente non si potranno adoperare per stabilire nelle controversie la vera lunghezza di una cosa qualsiasi.

Art. 24.

Le misure lineari che formino parte di altri apparecchi di misurazione saranno ammesse alla verificazione, non però alla bollatura, quante volte soddisfino alle condizioni generali dell'art. 14.

Art. 25.

Delle tolleranze nelle misure lineari.

Nelle misure lineari sono tollerati gli errori segnati nella seguente tabella:

NOME DELLE MISURE	Misure in asta a teste ed a tratti		Misure snodate	Misure a catena	Misure a nastro	
	di legno o canna	di metallo vetro ecc.			metalliche	non metalliche
	mm	mm.	mm.	mm	mm.	mm.
Doppio decametro . .	—	—	—	5,0	4,0	5,0
Decametro	—	—	—	3,0	3,0	4,0
Mezzo decametro . .	—	—	—	2,0	2,0	3,0
Triplometro (tollerato).	2,0	1,0	—	—	1,0	2,0
Doppio metro . . .	1,5	1,0	1,5	—	1,0	2,0
Metro	1,0	0,5	1,0	—	0,5	2,0
Mezzo metro	0,7	0,3	0,7	—	—	—
Doppio decimetro . .	0,3	0,2	0,4	—	—	—
Decimetro	0,2	0,2	—	—	—	—

Nella misura per l'altezza delle persone è tollerato un errore in più di mm. 1,5.

Per le misure in asta, e per quelle a nastro metalliche non sono tollerati che errori in più; per le misure a nastro non metalliche, le misure snodate ed a catena, sono tollerati errori in più ed in meno.

Per le suddivisioni sono tollerati in tutti i casi errori in più ed in meno, colla condizione però che la distanza fra un segno qualunque e l'estremità più vicina della misura non presenti un errore che superi la metà della tolleranza ammessa per la misura intera.

Art. 26.

Per le misure in asta di metallo o di vetro, aventi maggiore esattezza, il verificatore apporrà a richiesta dei fabbricanti un bollo speciale, quando le differenze in più o in meno fra le misure stesse e i campioni non superino i seguenti limiti:

Per il doppio metro . . . millimetri 0,3
» il metro . . . . . . » 0,2
» mezzo metro
» doppio decimetro } . . » 0,1
» decimetro

Per le suddivisioni di queste misure varrà la stessa regola che vale per le misure ordinarie.

Delle misure di superficie e di solidità.

Art. 27.

Non sono ammesse misure effettive per le superficie e per le solidità: le loro grandezze si deducono dalle dimensioni lineari coi soliti metodi di quadratura e di cubatura.

Delle misure di capacità.

Art. 28.

Disposizioni generali.

Le misure di capacità ammesse per il commercio sono le seguenti:

Doppio ettolitro,
Ettolitro,
Mezzo ettolitro,
Quarto di ettolitro (misura tollerata),
Doppio decalitro,
Decalitro,
Mezzo decalitro,
Doppio litro,
Litro,
Mezzo litro,
Quarto di litro (misura tollerata),
Doppio decilitro,
Decilitro,
Mezzo decilitro,
Doppio centilitro,
Centilitro.

Queste misure hanno forme e dimensioni diverse secondo l'uso cui sono destinate e la materia di cui sono formate: e ciò come prescrivono gli articoli in appresso.

Art. 29.

Esse devono portare esternamente la marca di fabbrica e l'indicazione ben visibile della loro capacità, espressa dal loro nome scritto per intero in caratteri romani, oppure dal numero di litri in cifre arabiche seguito dall'abbreviazione LIT.

Tali indicazioni saranno fuse, impresse od incise sulle misure metalliche; saranno stampate a fuoco su quelle di legno, e su quelle di vetro saranno incise oppure stampate a caldo.

Art. 30.

Delle misure per gli aridi.

Le misure usate per gli aridi sono indicate nella seguente tabella. Esse avranno la forma interna di un cilindro circolare retto di diametro eguale all'altezza, e perciò avranno approssimativamente le dimensioni qui sotto indicate accanto al loro nome:

NOMI DELLE MISURE	Altezze o diametri interni
	mm.
Doppio ettolitro	633,8
Ettolitro	503,1
Mezzo ettolitro	399,3
Quarto d'ettolitro (misura tollerata)	316,9
Doppio decalitro	294,2
Decalitro	233,5
Mezzo decalitro	185,3
Doppio litro	136,6
Litro	108,4
Mezzo litro	86,0
Quarto di litro (misura tollerata)	68,3
Doppio decilitro	63,4
Decilitro	50,3
Mezzo decilitro	39,9

Queste dimensioni si danno a norma del fabbricante, il quale, anche per tener conto delle condizioni imposte dagli articoli 32 e seguenti, non potrà scostarsi da esse, sia pei diametri superiore ed inferiore e sia per l'altezza, di più di 1|100 dei valori corrispondenti sovraindicati nelle misure di metallo, e di 1|50 in quelle di legno.

Art. 31.

Tutte queste misure possono essere di ferro, di ottone, di rame o di altro metallo resistente; quelle non superiori al litro possono essere di metallo meno resistente come la latta, lo stagno e simili, mentre quelle non inferiori al litro possono essere di legno convenientemente cerchiate come sarà detto in seguito.

Art. 32.

Per rendere più comodo l'uso delle misure maggiori del mezzo decalitro e per impedirne la deformazione, esse dovranno essere munite alla bocca di una spranga diametrale (*pianca*) (*) collegata col fondo per mezzo di un tondino (*bolzone*) (*), corrispondente all'asse del cilindro, fissato al fondo mediante due raperelle (*rosette*) (*), una interna e l'altra esterna.

L'orlo superiore sarà ben piano perchè la rasiera di forma parallelepipeda e ben diritta, vi possa scorrere facilmente.

Tutte le misure indistintamente potranno avere all'esterno le appendici richieste dall'uso; come: anse, piedi, coperchi, manichi, ecc.

Il litro e il doppio litro potranno essere addossati alle due faccie di uno stesso fondo.

Art. 33.

Delle misure metalliche per gli aridi.

Le misure metalliche per gli aridi saranno costruite con lamiera delle grossezze minime indicate nella tabella in appresso. Esse saranno rinforzate alla bocca ed alla base da due cerchi metallici delle altezze e delle grossezze indicate nella tabella medesima. Questi due cerchi, se non fanno corpo con la misura, dovranno essere solidamente imbullettati o saldati colla lamiera. Il cerchio superiore dovrà costituire insieme con la lamiera l'orlo piano della bocca, oppure dovrà avere un risalto che ricopra esattamente la grossezza della lamiera.

Il cerchio inferiore avrà un risalto, anche saldato, di grossezza uguale alla propria su cui il fondo si appoggia: dovrà poi sporgere oltre il fondo in guisa che, posta la misura sopra un piano, questo venga toccato solamente dal cerchio.

La spranga diametrale, della quale dovranno essere munite le misure maggiori del mezzo decalitro, sarà costituita da mezzo tondino, la cui faccia piana avrà la larghezza indicata nella sottoposta tabella e dovrà trovarsi nel piano dell'orlo. Il tondino, che collega il punto di mezzo della spranga col centro del fondo, avrà il diametro di almeno sette millimetri, sarà ribadito sulla spranga ed assottigliato alla estremità inferiore in modo da premere contro la raperella interna, quando vi sia invitato esternamente il suo dado.

(*) Denominazioni usate nel precedente regolamento.

Le raperelle copriranno almeno per un quarto il diametro del fondo ed avranno al centro una grossezza almeno uguale a quella dei cerchi.

	Doppio ettolitro	Ettolitro	Mezzo ettolitro	Quarto di ettolitro doppio decalitro e decalitro	Dal mezzo decalitro in giù
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Grossezza minima della lamiera . .	1,7	1,7	1,3	1,0	1,0
Altezza minima dei cerchi	50,0	42,0	34,0	25,0	15,0
Grossezza minima dei cerchi . . .	5,0	4,0	3,0	2,0	2,0
Larghezza della spranga diametrale .	da 45 a 50	da 40 a 35	da 30 a 15	da 20 a 10	—

Art. 34.

L'indicazione della capacità e la marca di fabbrica di cui all'articolo 29 saranno poste direttamente sul cerchio superiore o sulla lamiera.

Ciascuno dei due cerchi sarà attraversato da due spine di ottone o di rame, ribadite all'interno ed all'esterno, per l'apposizione del bollo di prima verificazione; pel medesimo fine sarà colata una goccia di stagno tra la vite e la madrevite del tondino.

Altre due goccie di stagno saranno colate sul corpo della misura ed aderenti al cerchio superiore, per ricevere i bolli di verificazione periodica.

Tutti questi bolli dovranno applicarsi dalla parte dove trovasi il nome della misura e la marca di fabbrica.

Art. 35.

Delle misure metalliche per il carbone, la calce, le olive e simili.

Le misure metalliche destinate alla compra-vendita del carbone, della calce, del gesso, delle olive, ecc, potranno mancare della spranga diametrale e del tondino; ma in tal caso dovranno avere il fondo rinforzato da due liste di ferro grosse quanto la lamiera e tenute ad angolo retto dal cerchio inferiore.

Queste misure non saranno minori del decalitro e dovranno portare scritta presso il loro nome una delle parole: *carbone, calce, gesso, olive*, ecc.

Art. 36.

Delle misure di legno per gli aridi.

Le misure di legno per gli aridi avranno la parete laterale di un sol pezzo ripiegato a cilindro, od anche composta di doghe quando sieno di capacità superiore al decalitro.

Il legno dovrà essere stagionato e di qualità forte come il noce, il faggio, la quercia.

Le misure superiori al mezzo decalitro dovranno soddisfare alle condizioni stabilite negli articoli 32 e 33 per quanto riguarda la spranga diametrale, il tondino e le relative raperelle. Saranno inoltre rinforzate con le armature, di ferro o di altro metallo resistente, che sono descritte agli articoli 39 e 40.

Art. 37.

Per agevolare la fabbricazione e l'aggiustamento delle misure di legno è permesso di applicare sul fondo una toppa in forma di parallelepipedo rettangolare cogli spigoli superiori o laterali smussati.

La toppa sarà fissata al fondo mediante due viti con la capocchia accecata nel legno, o mediante una sola di queste viti quando vi sia il tondino, contro il quale la toppa si adatterà lungo una scanalatura.

Art. 38.

L'indicazione della capacità e la marca di fabbrica di cui all'art. 29 saranno stampate a fuoco sul corpo della misura.

Il cerchio superiore e quello inferiore saranno attraversati, alle estremità di uno stesso diametro, da due chiodini di ottone o di rame, la cui testa piatta si trovi nell'interno della misura e la punta sia ribadita sul cerchio. Su queste ribaditure saranno impressi i bolli di prima verificazione, due dei quali dovranno trovarsi dalla parte del nome della misura.

I bolli di prima verificazione saranno pure impressi sopra una goccia di stagno aderente alla vite ed alla madrevite del tondino ed anche sopra una stagnatura che ricopra la capocchia delle viti che fissano la toppa.

Art. 39.

Delle misure di legno piegato per gli aridi.

Se la parete laterale è di un sol pezzo ripiegato a cilindro, i lembi saranno tenuti in sesto da chiodi ribaditi. La grossezza minima della parete è indicata nella sottoposta tabella.

Essa parete abbraccierà in basso un cerchio della medesima grossezza e di altezza doppia, sul quale si appoggerà il fondo piano.

La grossezza minima del fondo è indicata pure nella tabella.

Le armature metalliche dovranno soddisfare alle seguenti prescrizioni:

1° L'orlo superiore per tutta la sua larghezza sarà coperto da una lastra metallica;

2° Le misure saranno cerchiate inferiormente e superiormente sino a fiore degli orli. Il cerchio superiore e la guarnizione della bocca potranno esser di un solo pezzo di grossezza uniforme;

3° Delle liste metalliche, coperte ad una estremità dal cerchio superiore, correranno lungo la superficie cilindrica e si piegheranno sotto il fondo estendendosi sin presso il centro;

4° Tutte queste armature saranno bene imbullettate sul legno ed avranno la grossezza di un millimetro almeno, eccettuata la guarnizione dell'orlo, la quale, quando non costituisca un sol pezzo col cerchio superiore, sarà di almeno tre millimetri;

5° Le altezze dei cerchi, il numero delle liste e le loro larghezze sono pure dati dalla seguente tabella:

	Ettolitro e mezzo ettolitro	Quarto di ettolitro e doppio decalitro	Decalitro	Mezzo decalitro	Doppio litro e litro
	mm	mm.	mm.	mm	mm
Grossezza minima della parete . . .	12	8	8	5	5
Grossezza minima del fondo . . .	15	10	10	6	6
Altezza dei cerchi e larghezza delle liste	da 50 a 60	da 40 a 50	30 almeno	30 almeno	30 almeno
Numero minimo delle liste	6	5	5	4	3

Art. 40.

Delle misure di legno a doghe per gli aridi.

Se la parete laterale è composta di doghe, il fondo, che dovrà essere piano internamente, si commetterà nella loro capruggine. Le grossezze delle doghe e del fondo sono indicate nella sottoposta tabella.

Queste misure saranno armate di ferro come segue:

1° da una guarnizione che copra l'orlo per tutta la sua larghezza;

2° da tre cerchi almeno, due dei quali dovranno essere posti a fiore degli orli, come è detto all'articolo precedente; ma con l'obbligo che il cerchio superiore e la guarnizione della bocca siano di un sol prezzo oppure saldati assieme;

3° L'orlo potrà anche essere smussato, ferme restando le prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 30;

4° tutte le doghe saranno fissate ad ogni cerchio mediante due chiodi ribaditi che attraversino il legno da parte a parte;

5° almeno tre staffe saranno fissate al cerchio inferiore ripiegate sotto il fondo ed estese sin presso il centro;

6° le grossezze di tutte queste armature saranno almeno di un millimetro e mezzo, eccettuato il caso in cui l'orlo superiore sia smussato; quando ciò sia, la guarnizione della bocca dovrà essere di due millimetri almeno.

Le larghezze dei cerchi e delle staffe sono indicate nella tabella seguente:

	Ettolitro e mezzo ettolitro	Quarto di ettolitro e doppio decalitro
	mm.	mm.
Grossezza minima delle doghe .	6	4
Grossezza minima del fondo . . .	10	8
Larghezza minima delle armature	50	30

Art. 41.

Delle misure di legno per il carbone, ecc.

Le misure di legno destinate alla compra-vendita del carbone, della calce, del gesso, delle olive e simili potranno mancare di spranga diametrale e di tondino; ma quelle maggiori del quarto di ettolitro dovranno avere il fondo rinforzato all'esterno da due traverse ad angolo retto ed egualmente inclinate sulle fibre del legno.

Tutte le misure destinate a quest'uso speciale non saranno inferiori al decalitro e porteranno stampata a fuoco, in prossimità del nome, una delle parole: *carbone, calce, gesso, olive* ecc.

Art. 42.

Tolleranze nelle misure per gli aridi.

Nelle misure di capacità per gli aridi sono tollerati gli errori in più segnati nella seguente tabella:

NOME DELLE MISURE	TOLLERANZA nelle misure comuni	TOLLERANZA nelle misure per carbone, olive e simili
	millimetri	millimetri
Doppio ettolitro	500	1000
Ettolitro	300	600
Mezzo ettolitro	200	400
Quarto d'ettolitro (tollerato)	120	240
Doppio decalitro	100	200
Decalitro	50	100
Mezzo decalitro	30	—
Doppio litro	12	—
Litro	6	—
Mezzo litro	4	—
Quarto di litro (tollerato)	3	—
Doppio decilitro	2	—
Decilitro	1	—
Mezzo decilitro	1	—

Art. 43.

Delle misure per i liquidi.

Le misure per i liquidi potranno avere tutte le capacità enumerate nell'art. 28.

Alcune misure si adoperano riempiendole fino all'orlo, altre fino ad un certo segno che ne indica la giusta capacità, ed in quest'ultimo caso l'altezza va contata dal segno (linea di fiducia) al fondo. Le prime avranno la forma di un cilindro circolare retto con l'altezza doppia del diametro, e perciò avranno approssimativamente le dimensioni qui sotto indicate:

NOME DELLE MISURE	Diametro interno	Altezza interna
	mm	mm
Doppio ettolitro	503,1	1006,2
Ettolitro	399,3	798,6
Mezzo ettolitro	316,9	633,8
Quarto d'ettolitro (misura tollerata) .	251,5	503,0
Doppio decalitro	233,5	467,0
Decalitro	185,3	370,7
Mezzo decalitro	147,1	294,2
Doppio litro	108,4	216,8
Litro	86,0	172,0
Mezzo litro	68,3	136,6
Quarto di litro (misura tollerata) . .	54,2	108,4
Doppio decilitro	50,3	100,6
Decilitro	39,9	79,9
Mezzo decilitro	31,7	63,4
Doppio centilitro	23,4	46,7
Centilitro	18,5	37,1

Queste dimensioni si danno a norma del fabbricante, il quale dovrà mantenerle nei limiti prescritti dall'art. 30.

Le misure con linea di fiducia (salvo le eccezioni di cui agli articoli 51 e 55) avranno la forma o di un cilindro circolare retto, o di un tronco di cono circolare retto con l'altezza, cioè la distanza fra la linea di fiducia e il fondo, non minore del diametro massimo.

Art 44.

Le misure maggiori del doppio litro potranno essere di ferro laminato o fuso, smaltate o no; il doppio litro e quelle inferiori potranno essere anche di latta, di stagno, di nichel, di vetro, di porcellana o di terra cotta verniciata a fuoco.

Le misure di legno saranno pure ammesse, ma soltanto per le capacità inferiori al decalitro.

Tutte queste misure potranno avere all'esterno le appendici richieste dall'uso, e potranno essere munite all'orlo di beccuccio e coperchio.

Art. 45.

Le suddivisioni delle misure di legno e di metallo non sono ammesse che pel mezzo ettolitro, per l'ettolitro e per il doppio ettolitro; devono procedere di dieci in dieci litri, o di cinque in cinque litri ed occupare soltanto i tre quinti superiori della misura. I primi due quinti di capacità, a partire dal fondo, non porteranno alcun segno che possa indicare una suddivisione qualsiasi.

Art. 46.

Misure metalliche per i liquidi.

Le misure metalliche per i liquidi maggiori del mezzo ettolitro, dovranno avere la parete ed il fondo della grossezza di mm. 1,5 almeno; e le altre potranno averla anche di un solo millimetro.

Esse saranno rinforzate alla bocca ed alla base da due cerchi metallici, delle altezze e delle grossezze indicate nella tabella dell'articolo 33. Questi cerchi, se non fanno corpo colla misura, dovranno esservi solidalmente imbullettati o saldati.

Per le misure che si adoprano piene fino all'orlo, il cerchio superiore dovrà costituire insieme colla parete l'orlo piano della bocca, oppure dovrà avere un risalto che ricopra esattamente la grossezza della parete stessa, e per le altre il segno indicatore della giusta capacità dovrà cadere nell'altezza del cerchio. Il cerchio inferiore dovrà sporgere alquanto al disotto del fondo.

Nelle misure non inferiori al mezzo ettolitro il fondo sarà rinforzato esternamente da una crociera, o anche da una sola lista diametrale, alta quanto sporge il cerchio inferiore, e non meno grossa dei cerchi.

Art. 47.

La capacità e la marca di fabbrica, in conformità dell'art. 29, saranno segnate direttamente sul cerchio superiore o sulla parete.

Dalla parte ove sono queste indicazioni, ciascuno dei due cerchi dovrà essere attraversato da due spine d'ottone o di rame, ribadite all'interno ed all'esterno, per l'apposizione dei bolli di prima verificazione. Saranno inoltre colate dalla stessa parte, sul corpo della misura ed aderenti al cerchio superiore, due goccie di stagno per i bolli di verificazione periodica.

Art. 48.

Ciascuna delle suddivisioni ammesse dall'art. 45 sarà indicata nelle misure metalliche da due segni orizzontali, lunghi almeno due centimetri, bene incisi o ben rilevati alle estremità di un diametro, o sulla parete interna della misura, o sopra due regoli metallici che saranno uniti invariabilmente con la misura stessa in modo da potervi essere assicurati mediante i bolli di verificazione. Ed i segni delle varie suddivisioni si devono trovare lungo due generatrici diametralmente opposte.

Art. 49.

Delle misure di latta per i liquidi.

Le misure di latta avranno la parete curva composta di un sol pezzo saldato lungo una generatrice del cilindro; avranno il fondo coll'orlo ripiegato ad angolo retto; ed il tubo che costituisce la parete dovrà incastrarsi nel fondo, oppure questo dovrà essere introdotto nel tubo colla ripiegatura all'esterno ed in modo da lasciare libera sotto di esso una striscia del tubo alta almeno due millimetri.

L'orlo superiore sarà rimboccato per un'altezza di quindici millimetri almeno e racchiuderà in cima un filo di ferro per rinforzare la misura.

Art. 50.

L'indicazione della capacità e la marca di fabbrica saranno impresse direttamente sulla rimboccatura: due goccie di stagno saranno colate fra questa ed il corpo della misura, ed una terza goccia aderirà al fondo ed alla saldatura longitudinale.

Art. 51.

Delle misure di legno per i liquidi.

Le misure di legno per i liquidi saranno composte di doghe, avranno il fondo commesso nella capruggine, saranno solidalmente cerchiate.

Esse non saranno soggette alle prescrizioni dell'art. 43, ma potranno avere le forme adoperate per consuetudine o per ragioni di comodità, sempre a condizione che il diametro massimo non superi l'altezza.

L'altezza della misura è indicata da due borchie col capo conico, confitte nel legno alle estremità d'un diametro e ribadite esternamente sopra una raperella metallica per applicarvi il bollo di prima verificazione. Il livello giusto è determinato dal vertice della capocchia, la quale avrà un diametro non inferiore a sei millimetri.

Art. 52.

L'indicazione della capacità e la marca di fabbrica saranno stampate a fuoco.

Un chiodino di ottone o di rame attraverserà la grossezza del legno e del cerchio superiore, sul quale sarà ribadito per ricevere il bollo di prima verificazione.

E per lo stesso fine una goccia di stagno sarà colata sopra le ribaditure delle borchie indicanti l'altezza della misura.

Art. 53.

Le suddivisioni di cui all'art. 45 saranno segnate nelle misure di legno con delle borchie a capo conico, distribuite lungo due generatrici diametralmente opposte e ribadite esternamente in modo da poter ricevere i bolli di verificazione.

Art. 54.

Delle misure per i liquidi aventi forma di barili o di botti.

Sono permesse misure di capacità per liquidi, aventi la forma di barili o di botti, composte di doghe di legno solidamente cerchiate.

Esse potranno avere le capacità seguenti, cioè: litri 200, 100, 50, 25, 20 e 10.

Per facilitare la costruzione di queste misure si praticherà in uno dei fondi ed in prossimità delle doghe, un foro in cui verrà fortemente incastrato un tronco di cono o di cilindro di legno, che si farà penetrare nell'interno della quantità necessaria per ridurre la misura alla sua giusta capacità. La faccia esterna di questo tronco sarà possibilmente nel piano del fondo e sarà attraversata diametralmente da una lastra di ottone, i cui estremi saranno ciascuno fissati sul fondo mediante una vite a legno pure di ottone, con la capocchia piana. Una cavità cilindrica o conica sarà praticata parte sulla capocchia di ciascuna vite, parte sulla lastra, ed in essa sarà colata una goccia di stagno per ricevere il bollo di prima verificazione.

Su questo fondo saranno impresse a fuoco la marca di fabbrica e l'indicazione della capacità della misura.

Queste misure dovranno avere una sola apertura, cioè il cocchiume, che sarà situato alla metà di una doga; e non dovranno avere nè zipoli nè tasselli.

Art. 55.

Delle misure di vetro e di terra cotta per i liquidi.

Le misure di vetro, di porcellana e di terra cotta non saranno soggette alle prescrizioni dell'art. 43; ma potranno avere una forma qualunque di bottiglie, bicchieri, tazze, ecc., purchè il loro diametro massimo alla bocca non sia maggiore dell'altezza, e purchè riesca facile riconoscere se il livello del liquido si trovi sul segno determinante la giusta capacità.

Questo segno consisterà in una linea nitida orizzontale, lunga due centimetri almeno, incisa all'esterno delle misure trasparenti ed all'interno di quelle opache; ma per tutte ad una distanza dal labbro non minore di 15 mm.

Non saranno ammesse alla verificazione le misure che abbiano, oltre a questo, altri segni simili.

Art. 56.

L'indicazione della capacità e la marca di fabbrica saranno segnate in modo indelebile all'esterno e sul segno di livello la parete sarà attraversata da una bulletta di stagno o piombo, ai due capi della quale saranno apposti i bolli di verificazione.

Sarà anche permesso di porre la bulletta in un foro aperto ai due capi e praticato o nel manico o in un bottone senza che attraversi la parete. In tal caso l'indicazione della capacità sarà prossima al segno di livello.

Art. 57.

Di alcuni apparecchi speciali per misurare i liquidi.

Per misurare i liquidi è autorizzato in commercio anche l'uso di apparecchi suddivisi e muniti di chiavetta d'efflusso.

La loro capacità massima, che al più sarà di due litri, dovrà essere compresa fra quelle della tabella di cui all'art. 28, e la loro graduazione procederà secondo l'una o l'altra delle due scale seguenti:

1ª Scala: litri 2... 1... 1/2... 1/4.
2ª » » 2... 1... 0,5... 0,2... 0,1... 0,05... 0,02... 0,01...

Art. 58.

Questi apparecchi saranno di vetro trasparente, avranno o forma conica col vertice in basso, o forma cilindrica, e potranno anche essere composti di varii tronchi cilindrici di diversa sezione, ma collo stesso asse e raccordati in modo da formare un solo corpo di vetro.

Art. 59.

Le armature metalliche degli apparecchi che non fossero per intero di vetro, dovranno essere invariabilmente fissate colle parti che sporgendosi potrebbero alterare la capacità della misura; e nei punti di connessione saranno colate delle goccie di stagno per l'apposizione dei bolli di verificazione.

Art. 60.

Ogni apparecchio deve essere munito di un piombino perchè si possa riconoscere se esso è nella posizione normale.

La posizione del piombino sarà assicurata mediante due gocce di stagno convenientemente poste, sulle quali saranno pure impressi i bolli di verificazione.

Art. 61.

Negli apparecchi di solo vetro sarà provveduto all'applicazione dei bolli di verificazione, come è prescritta all'art. 56 per le misure ordinarie.

Art. 62.

I segni di graduazione accompagnati dall'indicazione della capacità di cui all'art. 29, saranno incisi sul vetro.

Ogni segno deve abbracciare almeno un quarto della circonferenza della parete su cui è inciso, essere orizzontale e non trovarsi mai sulla superficie di raccordo fra due tronchi cilindrici.

Art. 63.

Le sezioni corrispondenti ai segni di divisione saranno di tale grandezza che l'innalzamento o l'abbassamento di un centimetro nel livello del liquido corrisponda tutt'al più alle seguenti variazioni di capacità:

Per litri 2; 1; 0,5	. . . . .	50 millimetri
» 0,2; 0,1;	. . . . . .	20 »
» 0,05	. . . .	10 »
» 0,02; 0,01	. . . . . .	5 »

Art. 64.

Tolleranze nelle misure di capacità per i liquidi.

Nelle misure di capacità per i liquidi sono tollerati gli errori in più segnati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE delle misure	MISURE		
	Aventi forma cilindrica con altezza doppia del diametro o maggiore del doppio del diametro	Aventi altezza minore del doppio del diametro, botti, barili, bicchieri, misure di terra cotta, ecc.	Di vetro in forma di bottiglia
	millimetri	millimetri	millimetri
Doppio ettolitro . .	250	500	—
Ettolitro	150	300	—
Mezzo ettolitro . .	100	200	—
Quarto d'ettolitro (tollerato).	60	120	—
Doppio decalitro . .	50	100	—
Decalitro	25	50	—
Mezzo decalitro . .	15	30	—
Doppio litro . . .	6	12	6
Litro	3	6	3
Mezzo litro . . .	2	4	2
Quarto di litro (tollerato).	1	2	1
Doppio decilitro	1	2	1
Decilitro	1	2	1
Mezzo decilitro . .	0,5	—	—
Doppio centilitro . .	0,4	—	—
Centilitro	0,2	—	—

Per le misure suddivise, conforme all'art. 45, gli errori tollerati nelle capacità corrispondenti alle singole suddivisioni saranno uguali a quelli ammessi per la misura intera.

Le tolleranze delle singole misure tracciate sugli apparecchi per misurare i liquidi descritti all'articolo 57 e seguenti saranno le stesse di quelle accordate per le misure di vetro in forma di bottiglia.

Dei misuratori del gas.

Art. 65.

Disposizioni generali.

Sono ammessi i soli misuratori del gas, le cui indicazioni siano conformi al sistema metrico decimale.

Art. 66.

Sono ammessi i misuratori a liquido, e quelli che siano stati approvati in conformità dell'art. 9.

Art. 67.

Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile da esso:

1. Il nome e l'indirizzo del costruttore;
2. L'anno in cui fu costruito;
3. Il numero progressivo di fabbricazione;
4. La marca di fabbrica;
5. L'erogazione oraria massima espressa tanto in litri, quanto col corrispondente numero di becchi in ragione di 120 o di 140 litri per becco;
6. La capacità dello spazio misuratore espressa in litri nel modo seguente: *C* = ... *Litri;*
7. L'indicazione del tipo.

Art. 68.

L'apparecchio contatore si compone di un sistema di ruote dentate di ottone, ciascuna delle quali ingrana col rocchetto della precedente e porta sul proprio asse un indice che percorre le divisioni di un quadrante.

I quadranti del contatore sono divisi ciascuno in dieci parti. Le divisioni rappresentano nel primo quadrante i metri cubi, nel secondo le decine, nel terzo le centinaia, nel quarto le migliaia, nel quinto le decine di migliaia e nel sesto le centinaia di migliaia di metri cubi erogati.

Sulla placca dei quadranti sarà scritto *metri cubi*, ed in corrispondenza di ciascun quadrante: *unità, decine, centinaia*, ecc. rispettivamente. I misuratori da 3 a 20 becchi hanno tre soli quadranti; quelli da 20 a 50 becchi ne hanno quattro; quelli di una portata superiore ne hanno da cinque a sei.

Le frazioni di metro cubo saranno indicate da un organo speciale o di litro in litro, o di due in due, o di cinque in cinque, o di dieci in dieci, o di venti in venti litri, e precisamente come segue:

Per i misuratori fino a 10 becchi di litro in litro.
» » da 10 a 20 » di 2 in 2 litri almeno.
» » » 20 a 50 » » 5 » 5 » »
» » » 50 a 100 » » 10 » 10 » »
» » di portata maggiore » 20 » 20 » »

Art. 69.

Quando un misuratore sia presentato per la prima volta alla verificazione, il suo contatore dovrà potersi separare dal resto dell'apparecchio e dovrà essere costruito in modo che, appena compiutone l'esame, si possa fissare invariabilmente al suo posto ed assicurarvelo coi bolli di verificazione così che non riesca poi di rimuoverlo o di alterarlo senza la distruzione dei bolli stessi.

Il contatore sarà protetto da una custodia con una parete di vetro per la lettura dei quadranti, la quale custodia sarà pure fissata invariabilmente al resto dell'apparecchio e riceverà i bolli richiesti.

Art. 70.

La cassa che contiene l'apparecchio misuratore sarà a perfetta tenuta di gas, e costruita in modo che, coll'applicazione di pochi bolli alle commettiture, siano garantite le parti interne da qualsiasi modificazione: saranno del pari a perfetta tenuta di gas le connessioni coll'apparecchio, così del tubo adduttore, come del tubo di emissione del gas.

Art. 71.

I misuratori devono essere congegnati in modo che sia impedito il movimento in senso opposto a quello prodotto dalla erogazione del gas.

Art. 72.

Il manometro all'uscita dal misuratore e le fiamme non dovranno presentare variazioni periodiche.

Art. 73.

Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza, in più od in meno, non superiore ai due per cento.

Art. 74.

Dei misuratori a liquido.

I misuratori a liquido devono essere provveduti di acconci apparecchi perchè s'interrompa automaticamente l'efflusso del gas ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una tale quantità di liquido, che produca nell'indicazione un errore non maggiore del 4 per 100 in più od in meno; e ciò quando il misuratore sia collocato sopra un piano orizzontale. I misuratori di portata superiore ai cento becchi, potranno mancare di questa chiusura automatica, ma in cambio dovranno avere un indicatore di livello, che mostri chiaramente l'innalzamento o la depressione del liquido dal giusto livello, che deve essere segnato da una linea di fiducia.

Art. 75.

Quando il liquido è al suo giusto livello, il gas non deve poter uscire dagli orifizi per cui si possa aggiungere o togliere il liquido stesso dal misuratore.

Art. 76.

Degli apparecchi per la verificazione dei misuratori del gas.

Qualora l'ufficio metrico non disponga del materiale necessario per verificare, in ufficio o a domicilio dei consumatori, i misuratori del gas, la verificazione sarà eseguita o nell'officina del gas, o in quella dei costruttori od aggiustatori di simili strumenti. In tale caso i direttori o proprietari delle officine dovranno provvedere, a proprie spese, gli apparecchi di verificazione.

Art. 77.

Gli apparecchi per la verificazione dei misuratori del gas dovranno essere collocati stabilmente in apposito locale decente e bene illuminato, e tale che i detti apparecchi possano sempre conservare la voluta precisione.

Inoltre questo locale deve soddisfare alla condizione che la temperatura sia la stessa in prossimità dei vari apparecchi usati nella verificazione.

Art. 78.

Gli apparecchi principali per la verificazione sono i seguenti:

a) un gasometro a campana;

b) due misuratori regolatori;

c) un tubo munito di chiavette per dare l'accesso al gas nei misuratori e munito di manometri per determinare la pressione del gas all'entrata ed all'uscita di ciascun misuratore;

d) un secondo tubo che guidi il gas ad una serie di beccucci collocati in altro ambiente, per osservarvi la regolarità delle fiamme, senza alterare la temperatura nel locale ove trovasi il misuratore.

Art. 79.

La campana del gasometro sarà cilindrica, terminante a cupola. Potrà essere di zinco, di ferro zincato o piombato, d'ottone o di rame stagnati; avrà una parete sufficientemente grossa e convenientemente rinforzata perchè ne resti inalterata la forma.

Sulla parete esterna porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata dall'ufficiale metrico, verrà munita del bollo.

La cupola della campana presenterà una tubulatura, cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm. almeno, e che si disporrà parallelamente alla scala graduata e servirà a verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima.

La capacità utile della campana sarà non minore di 500 litri ed il suo diametro interno non maggiore di 80 centimetri. Sarà sospesa ad un nastro accavalciato sopra una puleggia fissa, in modo che l'asse della campana rimanga verticale e la campana stessa discenda verticalmente con moto uniforme.

Per regolare la pressione, il contrappeso della campana sarà costi-

tuito di dischi. Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, così il livello dell'acqua, come la pressione del gas nell'interno della campana.

Art. 80.

Accanto alla vasca sarà un manometro graduato in millimetri che, mediante la indicazione del livello dell'acqua nella vasca e nella campana, dia la pressione del gas.

Art. 81.

Accanto al gasometro deve trovarsi una solida tavola di ferro fuso o di pietra, col piano superiore scanalato longitudinalmente, per lo scolo dell'acqua che esce dai misuratori. Il piano superiore di questa tavola sarà perfettamente orizzontale.

Parallelamente ai lati maggiori della tavola medesima deve trovarsi il tubo con le chiavette ed i manometri, in conformità dell'art. 78, e la luce del tubo e delle chiavette dev'essere commisurata alla erogazione massima dei misuratori sottoposti alla verificazione.

Art. 82.

I manometri devono essere ad aria libera e formati da tubi di vetro col diametro interno di un centimetro almeno, e devono avere una scala divisa in millimetri.

Art. 83.

A ciascuna estremità del tubo portante le chiavette è applicato uno dei misuratori regolatori, muniti di quadranti divisi in 100 parti corrispondenti ciascuna ad un litro: e dopo il secondo di questi misuratori dev'essere applicata una chiavetta a vite.

Art. 84.

Il laboratorio nel quale si fa la verificazione dei misuratori deve essere provveduto di un livello a bolla d'aria, di tubi di gomma elastica vulcanizzata muniti di raccordi di ottone per tutte le portate dei misuratori, e di quegli altri attrezzi che abbisognano per compiere siffatto servizio, compresa la lega da saldatore per l'applicazione dei bolli.

Il direttore o il proprietario del laboratorio dovrà anche mettere a disposizione dell'uffiziale metrico il personale necessario per riempire d'acqua i misuratori, per disporli alla verificazione e per bollarli.

Dei pesi.

Art. 85.

Disposizioni generali.

I pesi ammessi per il commercio sono i seguenti, e dovranno portare le indicazioni segnate accanto a ciascuno di essi:

NOME DEI PESI				INDICAZIONI PERMESSE		
Mezzo quintale,	ossia	50	chilogr.	50 chilogrammi,	o	50 chilog.
Doppio miriagramma,	»	20	»	20 chilogrammi,	o	20 chilog.
Miriagramma,	»	10	»	10 chilogrammi,	o	10 chilog.
Mezzo miriagramma,	»	5	»	5 chilogrammi,	o	5 chilog.
Doppio chilogramma,	»	2	»	2 chilogrammi,	o	2 chilog.
Chilogramma				1 chilogramma,	o	1 chilog.
Mezzo chilogramma,	ossia	500	grammi.	500 grammi,	o	5 ettog.
Doppio ettogramma,	»	200	»	200 grammi,	o	2 ettog.
Ettogramma,	»	100	»	100 grammi,	o	1 ettog.
Mezzo ettogramma,	»	50	»	50 grammi,	o	50 gr.
Doppio decagramma,	»	20	»	20 grammi,	o	20 gr.
Decagramma,	»	10	»	10 grammi,	o	10 gr.
Mezzo decagramma,	»	5	»	5 grammi,	o	5 gr.
Doppio gramma,	»	2	»	2 grammi,	o	2 gr.
Gramma				1 gr.,	o	1000
Mezzo gramma,	ossia	500	milligr.	5 dg.,	o	500
Doppio decigramma,	»	200	»	2 dg.,	o	200
Decigramma,	»	100	»	1 dg.,	o	100
Mezzo decigramma,	»	50	»	5 cg.,	o	50
Doppio centigramma,	»	20	»	2 cg.,	o	20
Centigramma, .	»	10	»	1 cg.,	o	10
Mezzo centigramma,	»	5	»	—		5
Doppio milligramma,	»	2	»	—		2
Milligramma				—		1

Tutti questi pesi possono farsi di ottone, o di altre sostanze metalliche le quali non siano più facilmente alterabili dell'ottone; quelli che superano il doppio ettogramma possono anche essere di ghisa.

Art. 86.

I pesi non dovranno presentare nè puliche, nè sgonfi: porteranno **la marca di fabbrica e l'indicazione ben visibile del loro** valore, come **è stabilito dall'articolo precedente.**

Art. 87.

Dei pesi di ottone.

I pesi di ottone, dal gramma in su, avranno la forma di un **cilindro circolare retto, sormontato da un bottone.**

I diametri dei cilindri, le loro altezze e quello dei bottoni sono indicati nella tabella seguente:

PESI		Diametro del cilindro	Altezza del cilindro	Altezza del bottone
		mm.	mm.	mm.
Mezzo quintale .	.	170	170	85
Doppio miriagramma	.	142	142	71
Miriagramma . .	.	114	114	57
Mezzo miriagramma	.	90	90	45
Doppio chilogramma.	.	66	66	33
Chilogramma . .	.	52	52	26
Mezzo chilogramma.	.	41	41	20,5
Doppio ettogramma.	.	30	30	15
Ettogramma . .	.	24	24	12
Mezzo ettogramma .	.	19	19	9,5
Doppio decagramma.	.	17	8,5	8,5
Decagramma . .	.	13	6,5	6,5
Mezzo decagramma .	.	11	5,5	5,5
Doppio gramma .	.	10	2,5	5,0
Gramma . . .	.	7	1,7	3,5

In queste dimensioni è concessa una tolleranza, in più o in meno, **di due millimetri per i pesi maggiori di cinque chilogrammi, di un millimetro per i pesi da cinque chilogrammi ad un ettogramma** inclusivamente, **e di mezzo millimetro per i pesi minori.**

Art. 88.

I pesi cilindrici minori di mezzo chilogramma saranno massicci **e di un sol getto, e potranno avere sul fondo, ad** eccezione del mezzo **decagramma, del doppio gramma e del gramma,** una cavità cilindrica **destinata a ricevere la massa di correzione, composta di piombo e stagno, sulla quale s'imprimerà il bollo di prima** verificazione.

Il diametro della cavità non potrà superare la terza parte del diametro **del peso.**

Negli altri pesi il bottone potrà essere avvitato sulla faccia superiore **del cilindro per chiudere la cavità nella quale** verrà collocata **la massa di correzione; ed in tal caso dovrà essere fissato invariabilmente da una spina, sulle cui teste ribadite sarà impresso il bollo di prima verificazione.**

Art. 89.

I pesi maggiori del doppio ettogramma potranno anche essere **gettati di un sol pezzo col bottone, nel qual caso la** cavità destinata a **ricevere la massa di correzione sboccherà nel centro** del fondo, e **sarà chiusa con una vite della stessa materia di** cui è formato **il peso, con la testa cilindrica incassata nel fondo. La testa** della vite **avrà un diametro di almeno 15 mm.**

Il fondo avrà una grossezza tale da comprendere almeno quattro **passi della madrevite, e sarà difeso tutto intorno** da un risalto sul **quale il peso si appoggia.**

Una piccola cavità cilindrica, praticata metà sul corpo del peso e metà sulla testa della vite, riceverà una goccia di stagno e piombo per il bollo di verificazione prima.

Tutti questi pesi dovranno avere le pareti di tal grossezza che

l'ottone onde son composti non sia in quantità minori di quelle segnate nella tabella seguente:

PESI CAVI DI OTTONE	QUANTITÀ MINIMA dell'ottone	
Mezzo quintale	chilogrammi	28
Doppio miriagramma	id.	8
Miriagramma	id.	4
Mezzo miriagramma	id.	2
Doppio chilogramma	id.	1
Chilogramma	id.	0,5
Mezzo chilogramma	id.	0,3

Affinchè si possa verificare se tutte le condizioni precedenti siano soddisfatte, i fabbricanti avranno obbligo di presentare all'ufficio metrico i pesi cavi di ottone prima di finirli.

Art. 90.

Le indicazioni prescritte dall'art. 86 saranno incise od impresse sulla faccia superiore del cilindro, salvo che nei pesi inferiori al decagramma, nei quali la marca di fabbrica potrà essere impressa sul fondo.

Il numero indicante il valore del peso potrà essere segnato sul bottone.

Le prescrizioni di questo e dagli articoli 87, 88, 89, valgono anche per i pesi composti di altre sostanze metalliche, che non siano più alterabili dell'ottone.

Art. 91.

Dei pesi per medicinali, metalli preziosi ecc.

I pesi per medicinali, metalli preziosi, gemme e simili non potranno essere di ferro, saranno distinti dal verificatore con un bollo speciale, e per essi le tolleranze saranno minori che per i pesi comuni, come risulta da apposita tabella (art. 102).

Art. 92.

Del gramma e delle sue frazioni.

I pesi minori del gramma destinati al commercio si faranno di lastra di ottone, di argentone (*pacfong*), di argento, di platino, di alluminio o di altro metallo poco alterabile, ripiegati lungo un lato ed aventi le seguenti forme:

esagonale, per i pesi da 500, 50 e 5 milligrammi;
rettangolare, per i pesi da 200, 20 e 2 milligrammi;
triangolare, per i pesi da 100, 10 e 1 milligramma.

Questi pesi non porteranno la marca di fabbrica, ma saranno di lastra abbastanza grossa per ricevere e ritenere l'impronta dell'indicazione del loro valore.

Alla serie delle frazioni del gramma si potrà aggiungere il gramma, fatto pure di lastra avente forma triangolare.

Il pezzo maggiore di ciascuna serie dovrà essere fatto in modo da ricevere anche i bolli di verificazione.

Art. 93.

Dei pesi per le monete.

È permesso l'uso dei marchi che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, a condizione che ciascuno di essi porti inscritto il nome della corrispondente moneta e l'indicazione del suo peso approssimata fino al milligramma.

Questi marchi saranno d'ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone; avranno forma quadrangolare secondo i modelli depositati presso gli uffici metrici.

Il nome della moneta, il valore del peso, la marca di fabbrica ed i bolli di verificazione si porranno, possibilmente, sulla medesima faccia.

Art. 94.

Dei pesi di ghisa.

I pesi di ghisa dovranno essere di un solo getto a superficie unita e non inferiori al mezzo chilogramma.

Essi avranno la forma di un cilindro retto, sormontato da un bottone, e potranno anche aver la forma d'un tronco di piramide, che sarà a base rettangola cogli spigoli laterali arrotondati se di 50 o di 20 chilogrammi, e che sarà invece esagona regolare se minori di 20 chilogrammi.

Le dimensioni di tutti questi pesi sono indicate nella tabella seguente:

NOMI DEI PESI	PESI cilindrici con bottone: diametro e altezza del cilindro (mm)	PESI cilindrici con bottone: altezza del bottone (mm.)	PESI a base esagonale: lato della base (mm)	PESI a base esagonale: lato della faccia superiore (mm.)	PESI a base esagonale: altezza (mm)	PESI a base rettangolare: lati della base, lunghezza (mm)	PESI a base rettangolare: lati della base, larghezza (mm.)	PESI a base rettangolare: lati della faccia superiore, lunghezza (mm.)	PESI a base rettangolare: lati della faccia superiore, larghezza (mm.)	PESI a base rettangolare: altezza (mm.)
Mezzo quintale . . .	178	89	—	—	—	318	210	288	181	136
Doppio miriagramma .	149	74,5	—	—	—	245	157	221	133	100
Miriagramma	120	60	89	82	82	—	—	—	—	—
Mezzo miriagramma .	94	47	72	66	66	—	—	—	—	—
Doppio chilogramma .	71	35,5	53	48	48	—	—	—	—	—
Chilogramma	55	27,5	42	39	39	—	—	—	—	—
Mezzo chilogramma .	43	21,5	34	31	31	—	—	—	—	—

Su queste dimensioni è ammessa una tolleranza, in più od in meno, di due millimetri per i pesi maggiori del chilogramma, e di un millimetro per gli altri.

Le medesime tolleranze saranno ammesse per i diametri superiori ed inferiori dei pesi cilindrici.

Art. 95.

I pesi cilindrici potranno avere, in luogo del bottone, un uncino di ferro inflato in un cappio pure di ferro, i cui gambi incurvati faranno corpo col getto.

I pesi a forma di tronco di piramide porteranno al centro della faccia superiore un cappio simile, nel quale sarà del pari inflato un anello di ferro dolce saldato a fuoco. La testa del cappio non dovrà sporgere dal piano di un orlo che cinge la parte superiore del peso.

L'anello deve potersi allogare in una scanalatura incavata sulla faccia stessa.

Art. 96.

Tutti i pesi di ghisa avranno internamente una cavità che sbocchi nel centro del fondo, destinata a ricevere la massa di correzione.

Questa cavità sarà chiusa da una vite metallica che abbia almeno quattro passi utili, e la cui testa, accecata nel fondo, abbia un diametro di almeno 15 mm. Un foro cilindrico di almeno quattro millimetri di diametro sarà praticato parte sulla testa della vite e parte

sul corpo del peso; in detto foro sarà conficcato fortemente un pezzetto di piombo e stagno per imprimervi i bolli di prima verificazione.

Art. 97.

Il fondo dei pesi di ghisa, qualunque sia la loro forma, avrà tutto intorno un risalto sporgente il più possibile.

La faccia superiore dei pesi foggiati a tronco di piramide avrà pure tutto intorno un orlo rilevato di grossezza uniforme; esso potrà essere interrotto soltanto dalla scanalatura destinata all'anello.

Art. 98.

I pesi di ghisa dovranno presentare la superficie quale esce dal getto, ovvero essere verniciati a fuoco. Qualunque altro modo di verniciatura è proibito.

Art. 99.

Sul fondo ed in prossimità del risalto saranno fatti col trapano tre fori di grandezza tale da potervici applicare i bolli di verificazione e la marca di fabbrica.

Questi fori saranno esattamente riempiti con un pezzetto di tondino di rame fortemente incastratovi.

Nei pesi cilindrici provvisti di gancio la marca di fabbrica sarà impressa sul gambo di questo, ed il bollo di prima verificazione sopra le ribaditure di una spina d'ottone o di rame, che attraversi il gambo suddetto e la sua ripiegatura.

Art. 100.

Tolleranze nei pesi.

Nei pesi d'uso comune sono tollerati gli errori in più, segnati nella seguente tabella:

PESI	Tolleranze
	grammi
Mezzo quintale	5,0
Doppio miriagramma	4,0
Miriagramma	2,5
Mezzo miriagramma	1,25
Doppio chilogramma	0,60
Chilogramma	0,40
Mezzo chilogramma	0,25
Doppio ettogramma	0,10
Ettogramma	0,06
Mezzo ettogramma	0,05
Doppio decagramma	0,03
Decagramma	0,02
Mezzo decagramma	0,016
Doppio gramma	0,012
Gramma	0,010

Art. 101.

Nei marchi che servono a riconoscere il giusto peso delle monete sono tollerati gli errori in più ed in meno indicati nella seguente tabella:

MONETE	Peso della moneta crescente	Peso della moneta calante	Peso giusto della moneta e del marco	Tolleranza sul peso del marco
	grammi	grammi	grammi	milligram.
Lire 100 di oro	32,29031	32,22581	32,25806	5
» 50 »	16,14515	16,11291	16,12903	4
» 20 »	6,46451	6,43871	6,45161	3
» 10 »	3,23225	3,21935	3,22580	2
» 5 »	1,61774	1,60806	1,61290	1
» 5 di argento	25,075	24,925	25	5
» 2 »	10,050	9,950	10	4
» 1 »	5,025	4,975	5	3
» 0,50 »	2,5175	2,4825	2,500	2

Art. 102.

Il verificatore, nei casi contemplati dall'art. 91, ed anche in ogni altro caso, quando ne sia richiesto, apporrà un bollo speciale sui pesi di esattezza maggiore di quella definita dall'art. 100, purchè essi non siano di ferro e le loro differenze dai campioni siano in più, e non superiori ai seguenti limiti.

PESI	Tolleranze
	milligrammi
Mezzo quintale, ossia 50 chilogrammi	2500
Doppio miriagramma, » 20 »	2000
Miriagramma, » 10 »	1250
Mezzo miriagramma, » 5 »	625
Doppio chilogramma, » 2 »	300
Chilogramma	200
Mezzo chilogramma, ossia 500 grammi	125
Doppio ettogramma, » 200 »	50
Ettogramma, » 100 »	30
Mezzo ettogramma, » 50 »	25
Doppio decagramma, » 20 »	15
Decagramma, » 10 »	10
Mezzo decagramma, » 5 »	6
Doppio gramma, » 2 »	3
Gramma	2
Mezzo gramma, ossia 500 milligrammi	1
Doppio decigramma, » 200 »	1
Decigramma, » 100 »	1
Mezzo decigramma, » 50 »	0,5
Doppio centigramma, » 20 »	0,5
Centigramma, » 10 »	0,5
Mezzo centigramma, » 5 »	0,25
Doppio milligramma, » 2 »	0,2
Milligramma	0,1

Le prescrizioni di questo articolo per quanto riguarda le tolleranze sono in ogni caso obbligatorie per le frazioni del gramma.

Degli strumenti per pesare.

Art. 103.

Disposizioni generali relative agli strumenti per pesare.

Gli strumenti per pesare, il cui uso è permesso in commercio sono:

la bilancia a braccia uguali;
la bilancia a sospensione inferiore (così detta a pendolo);
la bilancia a bilico;
la bilancia a ponte in bilico;
la stadera semplice;
la stadera composta;
la stadera a sospensione inferiore;
la stadera a bilico;
la stadera a ponte in bilico.

Art. 104.

Gli strumenti per pesare devono essere costruiti in modo che la pesata avvenga sempre in un'unica posizione delle loro parti mobili che chiamasi *posizione normale*. Devono essere muniti di un indice che dimostri chiaramente ed esattamente se lo strumento si trova nella posizione normale. Questo indice deve essere invariabilmente unito ad uno degli organi essenziali.

Lo strumento, quando trovasi nella posizione normale, deve essere in equilibrio stabile in modo che, qualunque sia lo spostamento al quale si sottopone, esso, lasciato a sè, vi ritorni oscillando liberamente, sia scarico che caricato.

Art. 105.

Le parti mobili devono appoggiarsi mediante coltelli di un solo pezzo, solidamente fissati ad esse, aventi lo spigolo vivo e perpendicolare al piano del movimento.

I coltelli ed i vari pezzi, con i quali essi sono a contatto, devono essere robusti e temprati in guisa che non vengano facilmente intaccati da una buona lima.

Nella posizione normale i coltelli devono essere orizzontali e toccare in tutta la loro lunghezza i cuscinetti.

Art. 106.

Tutte le leve devono essere di ferro, acciaio, ghisa, ottone o di altra lega abbastanza rigida e poco alterabile.

Art. 107.

Questi strumenti dovranno avere la marca di fabbrica e l'indicazione chiara, durevole ed in posto ben visibile, della loro massima portata, espressa con un numero in cifre arabiche compreso fra due asterischi, e immediatamente seguito dalle parole *chilogrammi* o *grammi*, o dalle loro abbreviazioni *chilog.* o *gr.* salvo il disposto degli articoli 126, 145, 148; e sotto questo carico le leve che li compongono non dovranno inflettersi. Potrà mancare l'indicazione della portata nelle bilancie per le quali essa non superi i 50 grammi.

Quando la parte, in cui si trovano le suddette indicazioni, è di ferro, di acciaio o di ghisa, essa sarà, in prossimità delle medesime, attraversata da una spina di rame con le due estremità accecate per applicarvi il bollo di prima verificazione.

Art. 108.

Delle bilancie a braccia uguali.

Nella bilancia a braccia uguali, i due carichi si applicano inferiormente ai punti di sospensione, in maniera che i loro centri di gravità si trovino sempre sulle verticali passanti per questi punti. I due bracci del giogo devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni.

L'asse principale di rotazione deve essere alla medesima distanza dai due punti di sospensione, e deve trovarsi con essi in un piano orizzontale quando la bilancia è nella sua posizione normale.

L'indice dovrà essere perpendicolare a questo piano e fissato alla metà del giogo.

Art. 109.

Sono proibite quelle forme di gioghi che permettono di spostare i punti di sospensione, o il centro di gravità del giogo, rispetto all'asse di rotazione.

Solamente i gioghi di ottone potranno ricevere una leggiera vernice trasparente.

Art. 110.

Il giogo deve assumere la posizione normale, sia da solo, sia coi piatti vuoti. Dovrà pure assumere la posizione normale quando i piatti siano caricati di pesi eguali al massimo carico: e, quando ciò non avvenga, vi si dovrà poter ricondurre coll'aggiunta di un peso quale si trova registrato per le varie specie di bilancie negli articoli 112 e 113. Inoltre sotto un carico uguale alla decima parte della portata massima le varie specie di bilancie devono potersi ricondurre nella posizione normale con la quinta parte dei medesimi pesi addizionali.

Quando poi si trovino nella posizione normale sotto il carico massimo, l'aggiunta sopra l'uno o l'altro piatto dei pesi stessi deve spostare la punta dell'indice di circa mezzo centimetro; e deve produrre uno spostamento simile l'aggiunta della quinta parte di essi, allorchè le bilancie abbiano un carico eguale al decimo della loro portata massima.

Art. 111.

Si distinguono tre categorie di bilancie:

1° Le bilancie comuni, che si adoperano per gli usi ordinari del commercio;

2° Le bilancie di maggiore esattezza, come ad esempio quelle che si adoperano a pesare medicinali, metalli preziosi, gemme e simili, le quali saranno contrassegnate dal verificatore con un bollo speciale;

3° Le bilancie di precisione propriamente dette, che si adoperano principalmente nelle ricerche scientifiche.

Art. 112.

Le bilancie d'uso comune avranno la marca di fabbrica e l'indicazione della portata sul giogo in prossimità del coltello centrale, e anche su ciascun piatto. La loro sensibilità e la loro esattezza sono determinate dai pesi addizionali seguenti:

1|500 della portata massima, se questa supera i 20 grammi e non oltrepassa i 200;

1|1000 della portata massima, se questa supera i 200 grammi e non oltrepassa i 5 chilogrammi;

1|2000 della portata massima, se questa supera i 5 chilogrammi.

Art. 113.

Le bilancie della seconda categoria dovranno esse pure avere la marca di fabbrica e l'indicazione della portata sul giogo, ma potranno mancare della spina di cui è parola all'art. 107, e ricevere in tal caso i bolli di verificazione sulla base.

In queste bilancie è permesso l'uso di un dado a vite, che serva a spostare verticalmente il centro di gravità del giogo, purchè la loro portata non superi i 200 grammi. La sensibilità e l'esattezza di queste bilancie sono determinate dai seguenti pesi addizionali:

1|500 della portata massima, se essa non supera i 20 grammi.

1|1000 della portata massima, se essa è maggiore di 20 grammi, e non oltrepassa i 200 grammi;

1|2000 della portata massima, se essa supera i 200 grammi, ma non è maggiore di due chilogrammi;

1|5000 della portata massima, se essa supera i due chilogrammi e non oltrepassa 5 chilogrammi;

1|10000 della portata massima, se questa supera i 5 chilogrammi.

Art. 114.

Le bilancie di precisione propriamente dette dovranno essere di costruzione molto accurata; dovranno avere sensibilità ed esattezza maggiori di quanto è prescritto all'articolo precedente per le bilancie della seconda categoria. Esse non saranno soggette alle disposizioni dell'art. 109; e le indicazioni di cui all'art. 107, come pure i bolli di verificazione, potranno essere applicati anche sulla base o sulla custodia.

Art. 115.

Delle bilancie a sospensione inferiore.

Nella bilancia a sospensione inferiore i carichi si applicano superiormente ai punti di sospensione.

L'asse principale di rotazione del giogo, e tutti i punti di sospensione che trovansi su questo, devono essere in uno stesso piano il quale, quando la bilancia è nella posizione normale, deve essere orizzontale.

I due bracci del giogo devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni.

Art. 116.

Il giogo deve mettersi nella posizione normale:

1° quando è solo;

2° quando vi sono connesse le leve ausiliarie, che devono essere uguali fra di loro di forma, di dimensioni e di peso;

3° quando i piatti sono scarichi o carichi di pesi uguali, comunque collocati su di essi.

Art. 117.

Tutti i ganci che congiungono le diverse parti dello strumento dovranno essere così conformati da restare costantemente attaccati ad uno dei pezzi che essi collegano.

Art. 118.

I sostegni dei piatti dovranno muoversi in senso verticale parallelamente a sè stessi, ed avere ognuno invariabilmente annesso un indice.

I due indici, quando la bilancia è nella posizione normale, dovranno essere alla medesima altezza; essi poi, quando la bilancia è gravata del suo massimo carico, o di un decimo del massimo carico, dovranno allontanarsi l'uno dall'altro di circa mezzo centimetro nelle stesse condizioni stabilite agli articoli 110 e 112 per le bilancie a braccia uguali.

Art. 119.

I pezzi formanti il telaio che costituisce il giogo devono essere invariabilmente uniti fra loro. Le leve ausiliarie devono essere di un sol pezzo e così pure i due sostegni dei piatti, i quali sostegni devono essere invariabilmente connessi coi colonnini che portano i piatti.

Art. 120.

La marca di fabbrica e l'indicazione della portata massima saranno impresse sulla traversa che fa da asse di rotazione, e sui piatti.

Art. 121.

Il coltello principale, oppure un braccio del giogo, saranno attraversati da una spina di rame accecata alle due estremità, sulle quali saranno impressi i bolli di prima verificazione.

Art. 122.

Delle bilancie a bilico.

La bilancia a bilico consta di un giogo, ad un braccio del quale si applicano i pesi ed all'altro braccio si applica il carico mediante un sistema di leve che portano un tavolato e che stanno fra loro in rapporti tali da rendere l'equilibrio indipendente dalla posizione del carico sul tavolato.

Art. 123.

Questa bilancia assume la posizione normale quando i pesi ed il carico siano in un rapporto determinato, e per questo rapporto non si ammettono che i valori: di 1 a 10 per le portate massime non inferiori a 20 chilogrammi; di 1 a 20, di 1 a 50 e di 1 a 100 per le portate massime non inferiori ad un quintale.

Art. 124.

Tutti i coltelli su cui si appoggia il tavolato debbono trovarsi in un piano; e così pure tutti i coltelli del giogo. Questi due piani devono disporsi orizzontalmente quando la bilancia si trova nella posizione normale segnata da appositi indici.

Art. 125.

Questa bilancia deve avere il mezzo per far riconoscere se il suo tavolato è orizzontale, e può essere munita dalla massa di correzione di cui all'art. 137.

Art. 126.

Sul giogo saranno impresse la marca di fabbrica, la portata massima in tutte lettere, ed una delle iscrizioni: *1 vale 10, 1 vale 20, 1 vale 50, 1 vale 100*, a seconda dei casi.

Art. 127.

Quando la bilancia, scaricata di pesi, si trovi nella posizione normale, se tavolato e piattello vengano in seguito caricati di pesi nel rapporto voluto entro i limiti della portata massima, essa deve rimanere nella posizione normale o potervisi ricondurre coll'aggiunta o sottrazione di un peso come è prescritto dagli articoli 110 e 112, e deve avere la sensibilità definita dagli articoli medesimi.

Art. 128.

Delle bilancie a ponte in bilico.

Le bilancie a ponte in bilico sono dello stesso tipo delle precedenti, salvo che sono fisse sul posto e quindi possono mancare del mezzo che indica se il tavolato è orizzontale; ma devono soddisfare a tutte le altre condizioni prescritte dagli articoli precedenti relativi alle bilancie a bilico.

In queste è anche ammesso il rapporto di 1 a 500, purchè la loro portata massima non sia inferiore a due tonnellate.

Art. 129.

Delle stadere semplici.

La stadera semplice è una leva oscillante intorno ad un coltello che s'appoggia negli occhi di una trutina, dentro la quale si trova l'indice.

L'indice dovrà formar corpo con la leva, oppure esservi fissato con saldatura forte, ed avere una lunghezza non inferiore alla quindicesima parte del braccio maggiore.

Nella posizione normale, l'asta divisa, sulla quale è scorrevole il romano, deve essere orizzontale, e l'indice, nascosto per intero dalla trutina, deve sporgere ad ogni minimo spostamento dell'asta; ma non deve punto sporgere comunque si giri il voltoio che collega la trutina col suo gancio.

Il coltello per la sospensione del carico è fissato al braccio più corto ed infilato negli occhi di una seconda trutina, alla quale si applica il carico da pesare.

Art. 130.

Gl'intervalli in cui l'asta è divisa devono essere uguali fra loro, non minori di due millimetri e rappresentare uno dei pesi dell'art. 85.

A ciascun punto di divisione corrisponde una tacca incisa sopra lo spigolo superiore dell'asta e perpendicolarmente ad esso. Tutte le tacche saranno uguali fra di loro e sufficientemente profonde perchè il cursore del romano vi possa essere trattenuto per piccole oscillazioni dell'asta. I fondi delle tacche devono trovarsi tutti su una medesima linea retta.

Art. 131.

I segni di divisione saranno di diversa lunghezza, in modo che si possa facilmente distinguere il peso corrispondente a ciascuna divisione, e al medesimo fine sarà aggiunta una numerazione progressiva di chilogramma in chilogramma o di dieci in dieci chilogrammi.

Art. 132.

La stadera dovrà assumere la posizione normale quando, caricata di un peso qualunque non superiore alla sua massima portata, il romano si trova nella tacca corrispondente.

Art. 133.

La prima tacca di una data scala non corrisponderà mai a meno del decimo del peso indicato dall'ultima tacca della scala medesima, salvo il caso che l'ultima tacca corrisponda a dieci chilogrammi od a meno, chè allora la scala potrà cominciare anche con lo zero.

Art. 134.

Se nelle condizioni di cui all'art. 132 la stadera non assume la posizione normale, vi si deve poter condurre coll'aggiunta o colla sottrazione di un peso non superiore ad $^1/_{1000}$ del carico.

Trovandosi la stadera caricata nella posizione normale, l'aggiunta o la sottrazione di un peso pari ad $^1/_{500}$ del carico deve fare spostare l'indice di circa mezzo centimetro.

Si potrà richiedere dal verificare l'apposizione di un bollo speciale in quelle stadere che ad una costruzione accurata aggiungano i seguenti caratteri di sensibilità:

1° che, ove nelle condizioni di cui all'art. 132 non si trovino nella posizione normale, vi si possano condurre coll'aggiunta o colla sottrazione di un peso non superiore ad $^1/_{2000}$ del carico.

2° che, quando caricate si trovino nella posizione normale, l'aggiunta o la sottrazione di un peso pari ad $^1/_{2000}$ del carico, faccia spostare l'indice di circa mezzo centimetro.

Art. 135.

La stadera semplice può essere ad una o a due portate.

La stadera a due portate, per l'applicazione di quanto precede, sarà considerata come l'insieme di due stadere distinte. In essa la prima tacca della portata maggiore dovrà rappresentare un numero intero di chilogrammi; si troverà presso a poco nel punto opposto a quello in cui si trova la prima tacca della minor portata, e dovrà corrispondere ad un peso che non potrà mai essere minore di più di un chilogramma di quello indicato dall'ultima tacca della minor portata.

Art. 136.

Il braccio corto ed il cursore del romano dovranno avere la marca di fabbrica e l'indicazione della massima portata, premettendo al numero di chilogrammi la parola *Portata* o la lettera *P*. Al principio d'ogni scala dovrà trovarsi il valore di una divisione, premettendo al numero dei grammi o dei chilogrammi la parola *Divisione* o la lettera *D*. Di più, nel caso che il romano si possa togliere dall'asta, sarà iscritto il suo peso in grammi preceduto dalla parola *Romano* o dalla lettera *R*, tanto sul suo cursore, quanto sul braccio corto della stadera. Il peso indicato del romano non dovrà mai superare il peso vero del romano stesso, e la differenza tra i due pesi dovrà essere sempre inferiore ad un gramma.

Art. 137.

All'estremità del braccio corto della stadera si potrà aggiungere una massa di correzione. Essa dovrà potersi spostare nel senso longitudinale del braccio per mezzo di una madrevite carcerata, la quale non si possa far girare se non con l'aiuto di apposita chiave,

Art. 138.

Il romano potrà essere di ghisa, di ottone o di altra lega ugualmente resistente e, quando sia di un solo pezzo, avrà il proprio cursore inseparabilmente unito come prescrive il primo capoverso dell'articolo 95, e vi sarà assicurato con bolli come è detto nell'ultima parte dell'art. 99.

Quando invece il romano non è di un solo pezzo, esso sarà annesso al cursore mediante un cappio di ferro le cui gambe, penetranti nella massa del romano, saranno attraversate da una spina di rame ribadita sul collo del romano stesso per ricevere i bolli di prima verificazione.

Il romano potrà avere internamente una cavità che dovrà sboccare alla sua parte inferiore ed essere chiusa come quella dei pesi (articoli 89 e 96).

Il cursore delle stadere che si adoperano *a mano*, cioè senza sospenderle ad un punto fisso, dovrà essere conformato in modo che non possa uscire dall'asta. A tale effetto sarà fissato alla estremità di quest'ultima un bottone metallico mediante ribaditura.

Art. 139.

Delle stadere composte.

La stadera è composta se, oltre al romano, è provvista di nonio, ovvero di uno o più pesi di rapporto per aumentarne la portata.

Art. 140.

Il nonio è un romano addizionale, il cui peso deve essere un decimo di quello del romano principale.

Il nonio dovrà scorrere sopra una scala divisa che può precedere o seguire quella su cui scorre il romano; sono quindi proibite quelle stadere in cui più romani possono scorrere sulla medesima scala, e perciò il cursore del nonio dovrà essere conformato in modo che esso non possa uscire dalla parte di asta ove trovasi la corrispondente scala. Gl'intervalli fra i punti di divisione nella scala del nonio saranno uguali a quelli fra i punti di divisione nella scala del romano.

Art. 141.

I pesi di rapporto dovranno essere cilindrici di ghisa, di ottone o di altra lega non meno resistente, in cui al bottone è sostituito un uncino nel modo prescritto dagli articoli 95 e 99, e dovranno rappresentare uno dei pesi enumerati nell'articolo 85, colle tolleranze stabilite nell'articolo 102.

Art. 142.

L'estremità del braccio più lungo della stadera dovrà essere attraversata da un coltello parallelo agli altri e nel loro piano. Esso sarà infilato negli occhi di una trutina, alla quale si sospendono i pesi di rapporto.

Il taglio di questo coltello deve trovarsi in un tal punto dell'asta per cui, essendo il romano sullo zero, la stadera stia in bilico nella sua posizione normale per un carico, a seconda de'casi, 5, 10, 20 volte maggiore del peso di rapporto applicato al coltello medesimo.

Sull'asta, in prossimità del suddetto coltello, dovrà scriversi, pure a seconda de'casi: *1 vale 5; 1 vale 10; 1 vale 20.*

Art. 143.

Le stadere con pesi di rapporto dovranno sempre avere la tacca che corrisponde al carico zero, e l'ultima tacca della divisione dovrà corrispondere al peso di 5, di 10 o di 20 chilogrammi a seconda che il rapporto è di 1 a 5, o di 1 a 10, o di 1 a 20.

Art. 144.

Nelle stadere munite di nonio lo spostamento dell'indice prescritto dall'art. 134 dovrà effettuarsi quando si aggiunga sul piatto un peso equivalente ad una divisione della scala del nonio; per le altre vale la disposizione contenuta nell'articolo sovracitato.

Art. 145.

Oltre alle prescrizioni precedenti, le stadere composte dovranno soddisfare a tutte le altre condizioni stabilite per le stadere semplici, e di più la portata massima vi dovrà essere impressa in tutte lettere.

Art. 146.

Delle stadere a sospensione inferiore.

Nella stadera a sospensione inferiore il carico si applica superiormente ai punti di sospensione come nelle bilancie descritte all'art. 115, e la pesata si fa per mezzo di un romano scorrevole lungo un'asta divisa.

Sono permesse stadere a sospensione inferiore nelle quali all'asta è sostituito un disco orizzontale diviso, alla cui periferia si muovono il romano da una parte ed il nonio dall'altra.

A queste stadere si possono applicare pesi di rapporto come all'art. 141. Esse devono soddisfare alle prescrizioni degli articoli riguardanti le stadere composte e le bilancie a sospensione inferiore.

Art. 147.

Delle stadere a bilico.

La stadera a bilico si compone di un giogo al cui braccio più corto è applicato il carico mediante un sistema di leve, che portano un tavolato poggiante su coltelli paralleli ed in uno stesso piano orizzontale. L'orizzontalità sarà indicata da apposito congegno, e l'equilibrio dovrà essere indipendente dalla posizione del carico sul tavolato.

Il braccio più lungo del giogo è identico all'asta delle stadere composte, e deve soddisfare a tutte le prescrizioni stabilite per esso, comprese quelle degli articoli 132 e 134, salvo quanto dispongono gli articoli seguenti.

Art. 148.

Sono ammessi i soli rapporti di 1 a 50 e di 1 a 100. La portata massima non può essere inferiore a un quintale. L'asta deve essere divisa in chilogrammi da zero a 50, oppure da zero a 100. La marca di fabbrica, la portata massima in tutte lettere, il peso del romano e l'iscrizione: *1 vale 50*, oppure *1 vale 100*, devono essere impresse sul braccio più lungo.

Art. 149.

Nelle stadere a bilico ed a ponte in bilico sono anche permessi i romani così detti a manicotto, purchè le parti di cui si compongono sieno unite invariabilmente fra di loro e, quando occorrerà, sieno garantite coll'apposizione dei bolli di verificazione.

Nell'asta potranno mancare le tacche, e le divisioni essere indicate da soli tratti, ed in tal caso il romano sarà munito di un indice, che segni chiaramente il peso corrispondente ad ogni sua posizione.

È permessa l'aggiunta di congegni per la registrazione automatica delle pesate.

Art. 150.

Delle stadere a ponte in bilico.

Le stadere a ponte in bilico sono dello stesso tipo delle precedenti, salvo che sono fisse nel posto e quindi possono mancare del mezzo per far riconoscere se il tavolato è orizzontale.

In queste sono anche ammessi i rapporti di 1 a 500 se la loro portata massima non è inferiore a due tonnellate, e di 1 a 1000 per portate non inferiori a 20 tonnellate.

In queste stadere si può sostituire ai pesi di rapporto una seconda asta col relativo romano, ed in essa gl'intervalli fra i punti di divisione dovranno rappresentare un peso uguale alla portata intiera della prima asta.

Disposizioni transitorie.

Art. 151.

Gli strumenti metrici costruiti secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto del 13 ottobre 1861 n. 320, saranno ancora ammessi alla verificazione prima, purchè siano presentati entro l'anno 1892.

I misuratori del gas e gli apparecchi che servono alla loro verificazione, i quali, all'atto dell'attuazione del presente regolamento sono muniti dei bolli di verificazione, potranno continuare ad essere adoperati ancorchè non conformi a tutte le prescrizioni di questo regolamento.

Art. 152.

L'applicazione dei bolli speciali, di cui agli articoli 26, 102, 111 e 134, avrà principio il 1° gennaio 1893.

Art. 153.

Coloro che avanti la pubblicazione del presente regolamento furono autorizzati con decreto ministeriale alla costruzione di strumenti metrici non contemplati in esso, e di cui è parola all'art. 9, entro un anno dalla sua pubblicazione dovranno dichiarare al Ministero se intendano che tale autorizzazione sia loro riconfermata. Mancando tale dichiarazione, le concesse autorizzazioni cesseranno d'aver vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri,
interim *di Agricoltura, Industria e Commercio*
DI RUDINÌ.

Il Numero **215** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda 26 settembre 1890 di Giovanni Abramo Pascal ed altri per la segregazione, dal comune di Praly, della frazione Fontane e per la sua aggregazione a quello di Salza di Pinerolo.

Veduta la carta topografica 12 agosto 1891, estesa dal geometra Alessandro Bert e firmata dalle Giunte municipali di Praly e di Salza di Pinerolo.

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Praly e di Salza in data rispettivamente del 20 e 23 ottobre 1890;

Veduta la deliberazione 2 giugno 1891 del Consiglio provinciale di Torino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1893, la frazione Fontane apparterrà al comune di Salza di Pinerolo.

Art. 2.

Il confine fra i territori di Praly e di Salza di Pinerolo sarà quello risultante dalla sovracitata carta topografica, che farà parte integrante del presente decreto e sarà, d'ordine Nostro, vidimata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il N. **CCXXIV** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Bologna, nell'adunanza del 5 giugno 1890, con la quale venne autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto a chiedere al Governo la facoltà di emettere cartelle agrarie, in rappresentanza delle operazioni di credito agrario contemplate dal titolo I della legge 23 gennaio 1887 n. 4276 (serie 3ª) e si assegnò per le dette operazioni un capitale di lire cinquecentomila;

Vedute le deliberazioni 28 febbraio e 28 marzo 1891 e l'instanza 8 maggio 1891 con cui il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna ha chiesto al Governo l'autorizzazione di cui sopra;

Veduti l'articolo 30 della legge 23 gennaio 1887 n. 4276 (serie 3ª), l'articolo 2 della legge modificativa 26 luglio 1888 n. 5588 (serie 3ª), e gli articoli 16 e 18 del regolamento generale per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1887, approvato con Regio decreto 8 gennaio 1888 n. 5266 (serie 3ª);

Sentita la Commissione consultiva per il credito agrario, instituita con R. decreto 5 settembre 1888 n. 5687 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Bologna è autorizzata ad emettere cartelle agrarie in rappresentanza delle operazioni fatte in conformità e per gli scopi indicati nel titolo I della legge 23 gennaio 1887 n. 4276 (serie 3ª) e dell'articolo 6 del regolamento generale per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 5 gennaio 1888 n. 5166 (serie 3ª).

Art. 2.

Il fondo assegnato dalla Cassa di Risparmio di Bologna per le dette operazioni è di lire cinquecentomila, da prelevarsi dagli utili annuali non spettanti al fondo di riserva, giusta l'articolo 17 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª).

Art. 3.

Per le spese della vigilanza governativa, di che negli articoli 37 e 43 del regolamento speciale per le cartelle agrarie, approvato con R. decreto 27 maggio 1888 n. 5430 (serie 3ª), la Cassa di risparmio di Bologna pagherà all'erario un contributo annuo di lire cinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'interno,* **a S. M. il Re,** *in data 14 aprile 1892, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Faeto (Foggia).*

Sire!

In seguito a ripetuti reclami contro il municipio di Faeto, il Prefetto di Foggia disponeva che si eseguisse un'inchiesta, la quale infatti ha dato risultati gravissimi a carico di quella amministrazione ed ha fornito le prove di irregolarità ed abusi commessi nella gestione comunale.

Tra l'altro si è constatato che si era fatto apparire un disavanzo, che non esisteva in fatto; e che per giustificarlo innanzi la Giunta provinciale amministrativa si sono falsificati gli atti di contabilità, facendosi figurare dei mandati di pagamento con antidata. In tal modo si è riuscito a sperperare oltre 3500 lire, residuo di un prestito che doveva servire per la costruzione di un edifizio scolastico.

Dal complesso di così chiari indizi e dagli incontestabili abusi commessi, emerge la necessità di sciogliere al più presto l'amministrazione del Comune.

In tal guisa ritiene il Prefetto che si potrà non solo stabilire con più precisione la responsabilità degli amministratori nelle operazioni di cassa, ma anche denunziare le falsificazioni e le frodi da essi commesse.

Convinto pertanto della necessità di accogliere la proposta del Prefetto di sciogliere quel Consiglio comunale, mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà analogo decreto.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Faeto, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele Torre è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso.

Il giorno 1° corrente, nelle stazioni ferroviarie di Acerenza e Melfi, Provincia di Potenza, ed in quelle di Majella e Canzano (Campo di Giove), Provincia di Aquila, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 4 maggio 1892.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto costituzionale nella R. Università di Siena.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 e i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del sei settembre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere possibilmente in un numero di copie bastevoli per farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 3 maggio 1892.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
FERRANDO.

1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso alle seguenti cattedre:

Per professore ordinario:

Università di Messina — Diritto civile.
» Pavia — Diritto civile.
» Palermo — Clinica chirurgica.
» Siena — Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri.

Per professore straordinario:

Università di Catania — Botanica.
» Catania — Chimica generale.
» Messina — Chimica generale.
» Macerata — Scienza delle finanze e diritto finanziario.
» Napoli — Meccanica razionale.
» Palermo — Diritto commerciale.
» Palermo — Filosofia teoretica.
» Parma — Fisica sperimentale.
» Parma — Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica.
» Pavia — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Scuole di applicazione per gli ingegneri:

Napoli — Geometria pratica e celerimensura.
Padova — Idraulica pratica.
Palermo — Architettura tecnica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 e i titoli indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 agosto 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 16 aprile 1892.

Il Direttore Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 maggio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	piovoso	—	12 7	7 7
Domodossola	piovoso	—	12 9	4 9
Milano	piovoso	—	15 5	7 7
Verona	piovoso	—	16 0	10 9
Venezia	coperto	calmo	16 4	11 0
Torino	piovoso	—	11 8	6 6
Alessandria	piovoso	—	15 9	8 6
Parma	coperto	—	15 0	9 0
Modena	coperto	—	18 6	10 1
Genova	piovoso	agitato	13 0	10 8
Forlì	3/4 coperto	—	16 6	9 2
Pesaro	coperto	calmo	16 5	9 2
Porto Maurizio	piovoso	molto agitato	14 8	9 9
Firenze	3/4 coperto	—	16 5	9 3
Urbino	3/4 coperto	—	14 8	8 7
Ancona	3/4 coperto	calmo	16 8	11 3
Livorno	coperto	calmo	18 3	10 5
Perugia	1/4 coperto	—	15 6	7 6
Camerino	1/4 coperto	—	14 2	8 3
Chieti	sereno	—	15 8	2 4
Aquila	sereno	—	16 7	4 6
Roma	q. sereno	—	19 0	8 1
Agnone	sereno	—	15 9	5 7
Foggia	sereno	—	20 0	9 0
Bari	sereno	calmo	16 2	8 2
Napoli	sereno	calmo	18 1	10 4
Potenza	sereno	—	17 2	6 8
Lecce	sereno	—	20 2	11 0
Cosenza	sereno	—	21 4	8 6
Cagliari	sereno	calmo	19 6	4 6
Reggio Calabria	sereno	molto agitato	17 8	13 6
Palermo	sereno	calmo	19 7	6 4
Catania	sereno	legg. mosso	21 5	11 8
Caltanissetta	sereno	—	18 3	9 0
Siracusa	1/4 coperto	agitato	18 0	13 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 4 maggio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759,2
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 30
Vento a mezzodì . . . . . . S W moderato.
Cielo a mezzodì . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 20°,0. / Minimo = 8°,1.
Pioggia in 24 ore: — —

Il 5 maggio 1892.

In Europa pressione sensibilmente alta all'estremo Nordovest, minima a 751 mill. all'occidente della Francia, alquanto bassa in generale altrove. Ebridi 766; Mosca 767; Zurigo 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito cinque a sei mill. all'estremo Sud, leggermente disceso al Nord, pioggie al Nordovest del continente, cielo sereno sull'Italia inferiore, greco forte, poi fresco all'estremo Sud, venti qua e là in forza meridionali altrove; temperatura aumentata al Centro.

Stamane: cielo coperto o piovoso al Nord, sereno al Centro e Sud; scirocco sensibile nel Golfo di Genova; barometro a 760 al Sud, intorno a 757 al Nord.

Mare agitato a Porto Maurizio e Genova, mosso a Palmaria e Portoferraio.

Probabilità: venti deboli a freschi del terzo quadrante; cielo nuvoloso con pioggie al Nord vario altrove; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 4 maggio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 4.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Si dà lettura di un sunto di petizioni e di un elenco di omaggi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE, comunica una lettera della contessa vedova del generale senatore Pianell, ed un'altra del figlio del senatore Maurogònato colle quali si ringrazia il senato delle affettuose condoglianze espresse nell'occasione dei gravi lutti che colpirono le rispettive famiglie.

Commemorazione.

PRESIDENTE commemora il senatore Agostino Todaro, morto a Palermo il 18 dello scorso aprile.

Dice della sua alta e meritata fama di giureconsulto e di botanico; dei suoi scritti e degli onori che gli furono resi in patria ed all'estero per la sua insigne e tenace opera scientifica. (Benissimo).

Prestazione di giuramento.

Introdotto nell'aula dai senatori Verga C. e Costa, presta giuramento il senatore Bottini.

Comunicazioni del Governo.

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Si associa anzitutto e di cuore alle parole pronunziate dall'illustre presidente per commemorare il defunto senatore Todaro, che ebbe occasione di conoscere ed ammirare.

Adempie poi al dovere di fare al Senato alcune comunicazioni.

Con decreto Reale del 22 aprile ora scorso, S. M. il Re ha accettate le dimissioni del deputato Giuseppe Colombo dall'ufficio di ministro delle finanze, ed ha affidato interinalmente il portafoglio delle finanze al deputato Luigi Luzzatti, ministro del Tesoro.

Con decreto successivo del 25 aprile furono pure accettate le dimissioni presentate dall'onorevole ingegnere Piero Lucca, deputato al Parlamento, dalla carica di sotto-segretario di Stato per l'Interno e dall'onorevole commendatore Antonio Salandra, deputato al Parlamento, dalla carica di sotto-segretario di Stato per le finanze.

Stima opportuno dichiarare al Senato i motivi pei quali fu proposta a Sua Maestà l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Colombo.

Nella discussione del bilancio di assestamento fu dal Governo preso impegno di presentare provvedimenti capaci di combattere il disavanzo che pur troppo non è ancora vinto.

Era dunque dovere del presidente del Consiglio dei ministri, di porre la questione innanzi al Consiglio dei ministri, per decidere sui provvedimenti che dovevano esser presentati.

Intorno a questi provvedimenti nacque dissenso per il quale egli stimò opportuno di rassegnare a Sua Maestà le sue dimissioni e quelle dei suoi colleghi acciocchè la Corona fosse libera del tutto.

Sua Maestà il Re, pur riserbandosi di deliberare intorno alle dimissioni, gli dette incarico di ricomporre il Ministero. Ed egli, considerata la situazione, credette necessario di proporre a Sua Maestà l'accettazione delle dimissioni dell'on. Colombo, e che il rimanente del Gabinetto restasse com'era.

Aggiunge che il Ministero ha presentato oggi stesso alla Camera alcuni provvedimenti atti a rinforzare da una mano le entrate, dal-

l'altra mano a facilitare il cómpito suo che è quello di fare ulteriori economie nei servizi amministrativi del Regno.

Furono perciò presentati due disegni di legge all'altro ramo del Parlamento, uno per modificazioni alla tassa sulle successioni, l'altro per la costituzione del monopolio dei zolfanelli: fu inoltre presentato un disegno di legge per autorizzare il Governo del Re ad introdurre delle riduzioni negli organici dei servizi amministrativi e tecnici dello Stato, ed a riunire insieme parecchi servizi, pur rimanendo ferme le circoscrizioni fissate per legge.

Spera che la Camera vorrà fare buon viso a questi provvedimenti e spera altresì che il Senato del Regno, nelle sue prossime discussioni, vorrà approvare l'indirizzo che il Governo ha creduto di tenere e tiene nella questione finanziaria che assunse l'impegno di risolvere, acciocchè il paese esca dalla difficile situazione nella quale si trova.

Certo che le condizioni finanziarie del nostro paese sono migliorate di molto, e sono molto ma molto migliori di quelle che alcuno si piace descrivere, perchè il bilancio 1892-93 come è stato dal Governo presentato all'altro ramo del Parlamento, con l'ausilio dei provvedimenti che lo contornano, è tale un bilancio quale da molti anni il Regno d'Italia non ha avuto, e spera, che i due rami del Parlamento vorranno confortare il Governo a perseverare in una via in fondo alla quale egli crede che noi ritroveremo il risorgimento completo e la restaurazione delle nostre finanze.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverte che i signori senatori, per la prossima tornata, saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4,25.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 4 maggio 1892.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.15 pom.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta del 5 aprile, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi: Per motivi di famiglia l'onorevole Testasecca di giorni 10. Per motivi di salute, gli onorevoli: Peyrot, di giorni 15; Minolfi, di 8; Ferrari-Corbelli, di 60; Zuccaro-Floresta, di 30; Ruggieri, di 40; Passerini, di 30; Suardo Alessio, di 8; Buttini, di 10; Mestica, di 20; Toaldi, di 15; Favale, di 20.

(Sono conceduti).

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'on. deputato Lorenzini, il quale dà le sue dimissioni per ragioni di salute.

LACAVA propone che gli si accordino invece tre mesi di congedo,

DI RUDINI', presidente del Consiglio, e CAVALLETTO si associano.

(La Camera delibera di accordare tre mesi di congedo all'on Lorenzini).

GANDOLFI giura.

Commemorazione del senatore Maurogònato e dell'ex-deputato Fazio.

BOVIO commemora il defunto ex-deputato Enrico Fazio, ricordandone il patriottismo e le virtù. (Approvazioni).

PRESIDENTE si associa a nome della Camera a questa commemorazione.

Commemora poi le virtù e il patriottismo del senatore Maurogònato, cooperatore di Daniele Manin, e già vice-presidente della Camera, alla memoria del quale l'assemblea manda un tributo di riverenza e di affetto. (Approvazioni).

DI RUDINI', presidente del Consiglio, e CAVALLETTO, si associano alla commemorazione del senatore Maurogònato. (Approvazioni).

Comunicazioni del Governo.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, annunzia che S. M. ha accettato le dimissioni dell'onorevole Colombo da ministro delle finanze, ed ha incaricato dell'*interim* per lo stesso Ministero l'onorevole Luzzatti ministro del Tesoro. Aggiunge quindi le seguenti spiegazioni e dichiarazioni:

Nella discussione del bilancio di assestamento 1891-92, il Governo formalmente promise che avrebbe presentato nuovi provvedimenti finanziari, capaci di combattere il disavanzo.

Era dunque precipuo dovere dei ministri di riesaminare la questione finanziaria, di prendere le opportune deliberazioni e di proporre al Parlamento i provvedimenti che erano stati promessi.

Nel Consiglio dei ministri si pensò che si dovesse chiedere alle entrate un aumento di 15 milioni circa.

Già nelle precedenti dichiarazioni come nelle precedenti proposte del Governo erasi manifestato questo medesimo disegno; e noi avevamo chiesto aiuto principalmente alle dogane.

Ma le dogane non dettero quello che il Governo si attendeva dal punto di vista finanziario. Però dal punto di vista economico dettero risultamenti che fino ad un certo segno ci confortano; imperocchè la diminuzione delle entrate doganali relativa ai frumenti è indizio economicamente buono; imperocchè la diminuzione delle entrate doganali relativa ai ferri è pure indizio economicamente e, mi lascino dire, anche moralmente buono, volendo dire che si abbandonano speculazioni fondate sul falso. (Commenti — Rumori).

Su questo punto nacque dissenso nel Ministero, imperocchè il mio amico Colombo risolutamente negava che si dovesse attingere qualche cosa alle imposte.

La questione era grave; grave soprattutto perchè il dissenso si verificava in materia di finanza col ministro delle finanze; grave soprattutto perchè il dissenso si manifestava sopra una questione per la quale il Ministero si era costituito e che il Ministero si era impegnato a risolvere, la questione cioè della finanza.

Parve a me che in questa congiuntura io dovessi rassegnare le mie dimissioni al Re, acciocchè la Camera fosse posta in piena libertà di decidere. E Sua Maestà il Re si riservò di pronunziarsi sull'accettazione delle dimissioni, e mi dette incarico, come più volte si è fatto, di ricomporre il Gabinetto, (Commenti). Si è fatto sempre così!

Io accettai questo incarico; e, dopo di avere consultato parecchi uomini politici e considerata la situazione, credetti opportuno di proporre a sua Maestà l'accettazione delle sole dimissioni dell'onorevole Colombo, proponendo altresì che l'onorevole Luzzatti, ministro del tesoro assumesse interinalmente il portafoglio delle finanze. (Commenti).

Egli è col più profondo rammarico che io ho dovuto separarmi in questa circostanza da un uomo che molto stimo e pregio, quale è l'onorevole Colombo; ma la qualità del dissenso avutosi è tale che onora lui, come, lasciatemelo dire, onora anche noi; imperocchè noi ci siamo separati sopra una questione di principio, e ci siamo separati come amici che vicendevolmente si stimano e si rispettano. (Interruzioni a sinistra — Commenti).

Ed ora, o signori, io debbo indicare alla Camera i provvedimenti nuovi che il Governo le raccomanda; ma prima io debbo indicarvi sommariamente la nostra situazione finanziaria.

Prima di tutto è mio dovere di dichiararvi che sopra le previsioni del bilancio 1892-93 vi era ancora un'incognita che doveva essere svelata; l'incognita cioè delle spese straordinarie militari.

La Camera sa come il Governo si sia sempre riservato di fare a suo tempo le proposte opportune per le spese militari straordinarie, e come avesse promesso di fare contemporaneamente le proposte necessarie, per risarcire l'erario dell'onore proveniente da queste spese.

Le spese straordinarie militari, come più volte è stato dichiarato dal ministro della guerra, debbono in media ascendere ad una somma di 20 milioni, dei quali 4 milioni e mezzo soltanto erano, e sono iscritti nel bilancio di prima previsione del 1892-93, quale esso vi è stato presentato.

Il ministro della guerra poi crede che sieno necessari 12 milioni per quest'anno; ma non vi domanderà che 9 milioni soltanto pel bi-

lancio di prima previsione del 1892-93, perchè per 9 milioni egli può nello stesso bilancio, con risparmi definitivi e con risparmi transitorii, trovare la somma corrispondente a far fronte a queste spese straordinarie.

L'incognita è dunque risoluta così, ed i 246 milioni, somma complessiva del bilancio della guerra, pel 1892-93 rimangoni tali e quali.

Quale è, o signori, il disavanzo che presagisce il Governo per lo stesso esercizio 1892-93? Il disavanzo che il ministro del tesoro prevede ascenderà a 33 milioni.

Ma il disavanzo sarà di 33 milioni se la Camera approverà, come ne ho fede, i vari provvedimenti che le stanno dinanzi: 14 milioni cioè di economie varie e dilazioni di spese, per i quali si sono presentati opportuni disegni di legge; 11 milioni d'aumenti d'entrate, di cui 3 si aspettano dal Fondo pel culto, ed il rimanente dai vari provvedimenti, concessioni governative, cioè, conservatorie delle ipoteche, ed altri che voi ben conoscete. (Rumori — Commenti).

Questo risultamento si ottiene facendo diminuzioni notevoli alle previsioni delle entrate; dalle quali il ministro del tesoro deduce 17 milioni; e 14 milioni segnatamente deduce dalle dogane. Si ottiene provvedendo alle spese più urgenti per le Casse patrimoniali ferroviarie, aumentando gli stanziamenti per i cambi, e provvedendo ad altre urgenze di cui per lo innanzi non si era tenuto conto.

Questo risultato si ottiene altresì calcolando nelle spese effettive i 30 milioni delle spese ferroviarie. Si ottiene poi calcolando nel disavanzo la differenza che vi è nel movimento patrimoniale; e vi sarà dimostrato come nel movimento patrimoniale vi sono 7 milioni di ammortamento, i quali debbono essere considerati come veri e propri aumenti di patrimonio. Si ottiene infine includendo nel nostro bilancio, per la prima volta, tutte le pensioni, che sono a carico dello Stato. Se noi, o signori, avessimo voluto mettere da parte i 30 milioni di spese ferroviarie, o considerare altrimenti i 7 milioni degli ammortamenti, noi ci troveremmo con un bilancio perfettamente in pari.

BRUNICARDI. Allora avete fatto male a non farlo!

PRESIDENTE. Non interrompano, onorevoli colleghi!

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Io, o signori, sono sempre stato, e sono ancora un pessimista in finanza; ma credo che la Camera, qualora volesse approvare tutti i provvedimenti, che le stanno dinanzi, ottenendo il risultamento, di cui ho parlato, potrebbe essere orgogliosa dell'opera sua perchè io non credo che per il passato vi sia stato un bilancio, il quale fosse costituito più fortemente del bilancio, che noi vi presentiamo pel 1892-93. Se non che, o signori, il Governo deve anche avere riguardo all'avvenire. Ora nell'avvenire vi è del chiaro e dello scuro. (Commenti).

Noi possiamo considerare l'avvenire con qualche fiducia, quando pensiamo che le nostre esportazioni tendono a pareggiare le importazioni; noi possiamo, perchè questo è un sintomo economico dei più soddisfacenti, considerare l'avvenire con qualche fiducia, quando pensiamo, che si possono, con utile del bilancio, riordinare i servizi ferroviari, e si potrebbe nello stesso modo anche riordinare il servizio dei debiti redimibili.

Ma vi sono ancora alcuni punti oscuri per l'avvenire, perchè le leggi che sono state votate in passato minacciano, anzi, più che minacciare, impongono purtroppo alcuni carichi nuovi, ai quali si deve far fronte.

Ora in queste condizioni, o signori, noi abbiamo creduto che il bilancio dello Stato dovesse ancora essere fortificato.

Il ministro del tesoro adunque vi presenterà un disegno di legge, per la tassa sulle successioni.

Da questo disegno di legge, esentando le successioni inferiori a 500 lire e mantenendo intatta la presente tassa per le successioni in linea diretta, il ministro del tesoro si ripromette un maggiore incasso da 4 a 5 milioni.

Questo disegno di legge, giova notarlo, era già stato altra volta annunziato dal Governo.

Vi sarà presentata altresì una convenzione per il monopolio dei fiammiferi. (Ooh! — Commenti).

Una voce. Molto liberale!

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Se sarà un provvedimento liberale, o no, questo si vedrà a suo tempo.

Da questo provvedimento il Governo si attende, per l'esercizio 1892-93, una entrata straordinaria di sei milioni in oro e un canone normale da sei a sette milioni, che andrà crescendo gradatamente. Sono adunque 18 milioni all'incirca che conviene dedurre dai 33 milioni di disavanzo che ho indicato.

Converrà, io credo, per vincere interamente il disavanzo, proseguire nella via che abbiamo già percorsa, che è quella delle economie: la revisione cioè di tutti i capitoli del bilancio per ottenere da tutti i servizi la massima economia possibile.

A questo intento presento un disegno intitolato « Autorizzazione al Governo di modificare gli organici dei servizi amministrati e tecnici ». (Mormorio).

E sarà anzi opportuno che io ne dia lettura alla Camera.

« Art. 1. Il governo del Re è autorizzato a modificare gli organici dei servizi amministrativi e tecnici, anche quando siano stati stabiliti per legge, a fine di semplificare le pubbliche amministrazioni, di ridurre il numero degli impiegati e di diminuire le spese.

« Più servizi esistenti nella stessa sede potranno essere coordinati e riuniti presso un solo ufficio.

« Nulla sarà innovato per effetto della presente legge nelle attuali circoscrizioni del Regno.

« Art. 2. Gli impiegati che, per l'applicazione di questa legge, sono collocati in disponibilità, dovranno essere richiamati in attività nelle diverse amministrazioni ai posti vacanti per i quali vengano giudicati idonei, e che siano per grado corrispondenti ai posti precedentemente occupati.

« In caso di rifiuto non giustificato gli impiegati predetti saranno dichiarati dimissionari.

« Finchè non sia provveduto al richiamo in attività degli impiegati in disponibilità, non saranno aperti concorsi al di là di un quinto dei posti vacanti nelle diverse amministrazioni: è fatta eccezione per i posti di addetto senza stipendio alla carriera diplomatica, per gli ufficiali di pubblica sicurezza e per le cattedre vacanti nell'insegnamento superiore e secondario.

« Art. 3. Per l'esercizio delle facoltà conferite al Governo del Re è stabilito il termine di due anni, che comincerà a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente legge. »

Ho stimato opportuno di dar lettura alla Camera, di questo disegno di legge, acciocchè ne potesse senz'altro intendere la portata e il significato.

Signori, (segni di attenzione) il Governo vi ha manifestato i suoi intendimenti.

Spetta a voi di approvarli o di disapprovarli.

Voce a sinistra. Li disapproveremo.

DI RUDINI, presidente del Consiglio Io questo vi chieggo; che il vostro voto sia chiaro ed esplicito...

Voci a sinistra. Sarà! Sarà! (Risa).

DI RUDINI', presidente del Consiglio.... e vi ringrazio di questa vostra interruzione, che mi promette appunto un voto chiaro ed esplicito.

Voci. Come sempre!

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Un voto chiaro ed esplicito è necessario, poichè io credo che non vi sarebbe niente di peggio che un voto il quale volesse dire: Noi approviamo i provvedimenti, ma non approviamo gli uomini. O, peggio ancora, di un voto, il quale volesse dire: Noi approviamo gli uomini, ma lasciamo stare i provvedimenti! (Interruzioni) Sì purtroppo, succedono di queste cose alla Camera! Anche troppo spesso!

Io vi prego altresì di considerare una cosa, ed è questa: se voi fate buon viso ai provvedimenti, che vi sono stati proposti, e li approvate in tempo utile, potrete votare, per l'esercizio 1892-93, un bilancio in buone condizioni; se voi, invece, non approvate questi provvedimenti, vi troverete, per il 1892-93, con un disavanzo il quale su

per giù si aggirerà intorno ai 60 milioni, compreso, ben inteso, le ferrovie, gli ammortamenti ecc. (Rumori — Commenti).

Il Governo, o signori, non ha facoltà di sostituirsi al potere legislativo. Esso ha facoltà e dovere di fare le sue proposte; spetta al potere legislativo di approvarle o respingerle.

Io ho quindi il diritto ed il dovere di chiedere alla Camera di pronunziarsi apertamente e nettamente, non sugli uomini, ma sulle cose. (Rumori). Ad ognuno, o signori, la sua parte di responsabilità. Noi abbiamo fatto il dovere nostro presentandovi le nostre proposte; io ho il diritto ed il dovere di chiedere alla Camera che voglia chiaramente pronunziarsi sul merito di queste proposte. (Rumori — Commenti).

PRESIDENTE annunzia che hanno chiesto di interpellare sull'ultima crisi ministeriale, i deputati: Marinuzzi, Niccolini, Bovio, Vischi e Imbriani; e siccome altri deputati hanno chiesto di parlare sulle comunicazioni del Governo, propone, che gl'interpellanti si considerino inscritti sullo stesso argomento.

(Gl'interpellanti acconsentono).

GIOVAGNOLI osserva che nell'ordine del giorno è inscritto per il primo il disegno di legge sulle Banche.

PRESIDENTE avverte che esso è preceduto dalle comunicazioni del Governo, cui segue il sorteggio degli Uffici.

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Presenta, oltre quelli accennati nel suo discorso, due disegni di legge, uno per l'approvazione del trattato di commercio con la Svizzera ed un altro per l'approvazione di una convenzione di commercio e navigazione coll'Egitto.

Presenta inoltre un disegno di legge per l'approvazione degli accordi postali internazionali adottati a Vienna ed un volume di documenti relativi ai fatti di Nuova Orleans.

Chiede poi che la Camera voglia imprendere immediatamente la discussione sulle comunicazioni del Governo, sospendendo temporaneamente la seduta, per dargli tempo di recarsi al Senato a fare le dovute comunicazioni.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE per non interrompere la discussione, propone che si faccia ora il sorteggio degli uffici, per discutere poi le comunicazioni del Governo.

(Così è stabilito).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa il sorteggio.

(La seduta è sospesa alle 3,50 e si riprende alle 4,40).

Discussione intorno alle comunicazioni del Governo.

MARINUZZI nota che dalla parte della Camera dove siede l'oratore, (sinistra) i voti chiari ed espliciti invocati dal presidente del Consiglio non gli mancarono, dappoichè ivi si credeva e si crede che il Gabinetto abbia incertezza di idee, e maggiore incertezza quanto ai mezzi di attuarle.

In questa credenza spera che, oggi, converrà unanime la Camera, avendo il presidente del Consiglio, con lodevole franchezza, esposto lo stato vero delle cose.

Quanto alla soluzione della crisi, deve notare che, dopo l'uscita dell'onorevole Colombo, parvero allontanate le cause della crisi medesima, avendo il ministro della guerra accettato di provvedere, con altrettante economie, alle maggiori spese del suo dicastero. Perciò dubita che altre cause, e più gravi della crisi, ci siano state: e in questo avviso è confortato dal fatto che il presidente del Consiglio chiese l'ausilio di alcuni autorevoli personaggi, mediante trattative che ebbero un completo insuccesso.

Allo stato delle cose, l'oratore crede che non sia il caso di lungamente discorrere e che si debba restringere la discussione alle condizioni della finanza.

A questo proposito dice che il Ministero ha mutato spesso d'avviso; e ricorda le parole dell'onorevole Luzzatti nel febbraio 1891, e quelle del presidente del Consiglio nel 4 aprile 1892, per inferirne che il Governo non ha mai avuto un concetto chiaro della finanza, e non ha saputo in nulla provvedere al miglioramento dell'economia nazionale.

Esamina i provvedimenti finanziarii proposti, sostenendo che la maggior parte delle economie adottate furono dannose all'erario e al servizio; tanto che, nei bilanci di assestamento e colle leggi di maggiori impegni, le economie stesse finirono con lo scomparire.

La ragion d'essere del Ministero è, dunque, mancata dal momento che, contro le sue prime dichiarazioni, afferma la necessità inevitabile di nuove tasse.

Combatte i provvedimenti oggi proposti dal Governo, e soprattutto quello che darebbe ai ministri la dittatura in fatto di organici; e conclude augurando che la soluzione della crisi presente dia all'Italia un Governo autorevole e forte. (Approvazioni).

IMBRIANI dice che il contegno della Camera alle dichiarazioni del presidente del Consiglio gli ricordò il coro greco che precede le catastrofi (Ilarità): e anche, nell'altro ramo del Parlamento, quelle dichiarazioni furono accolte da un silenzio che doveva essere un mònito pei ministri.

Non comprende quali ragioni abbiano potuto determinare le dimissioni del Gabinetto, dopo la lunga serie dei voti di fiducia ottenuti: e in ogni modo deve notare che il Governo non ha tenuto fede alle sue solenni dichiarazioni, tranne il Colombo che ha fatto atto di lodevole resipiscenza.

L'oratore nota che il presidente del Consiglio accettò l'incarico di ricomporre il Gabinetto senza avere uomini pronti a sostituire i ministri dimissionari, dovendo poi finire col dovere ripresentarsi alla Camera, mutilato, cogli stessi ministri coi quali aveva creduto di non poter più governare.

Accenna ad influenze extra parlamentari che si sarebbero esplicate durante la crisi; ad esempio fu interrogato il capo dello stato maggiore il quale non ha alcuna responsabilità perchè la responsabilità spetta al Ministero. (Mormorio).

Anche meno comprende l'intervento del segretario generale della Casa Reale.

Ora ci troviamo di fronte ad un Gabinetto mutilato che viene a domandare pieni poteri.

Intanto si usano quasi dei spauracchi: da una parte si dice che tornerà Crispi (Denegazioni), dall'altra parte che verrà Giolitti con Saracco e che si avrà l'egemonia piemontese. (Ilarità — Commenti — Denegazioni).

Altro spauracchio, che si usa è quello dello scioglimento della Camera.

Esso è stato accennato da deputati non da ministri, ma ad ogni modo l'accenno è stato fatto. (Denegazioni e mormorii).

Questo Ministero non ha in alcuna cosa un'idea chiara.

In una delle ultime sedute della Camera si è tanto dal presidente del Consiglio che dal Ministro della guerra biasimato il generale Gandolfi, e che è stato fatto testè grande ufficiale della Corona d'Italia.

Il Ministero si trova in un ginepraio, in una via senza uscita, causa di questo imbarazzo sono le soverchie spese militari, occasionate dalla triplice alleanza.

Chiunque succederà all'attuale Ministero, se non cambia indirizzo, si troverà negli identici imbarazzi. (Mormorii — Commenti).

Conseguenza della politica del Governo è stata la chiusura del mercato francese; e questa chiusura ha aggravato le nostre condizioni economiche.

Perciò voterà contro l'attuale Governo, perchè esso ha dato prova di incapacità, però non spera che, continuando in questa politica, i successori potranno fare meglio.

VISCHI rinuncia alla parola; però non può fare una dichiarazione. Riconosce che fino ad un certo tempo il paese dava più largo appoggio al Governo, che all'opposizione. Le dichiarazioni ed il programma del 14 febbraio avevano prodotto questo effetto.

Ora che questo programma non è stato mantenuto, il paese si è dichiarato contrario al Governo,

Spera che, qualunque sia il Governo che succederà a questo, saprà mantenere il proprio programma.

BOVIO Sarà breve, ha udito le dichiarazioni del Governo, ha visto il contegno della Camera e crede che una parola franca debba venire dall'estrema sinistra.

Contro l'anarchismo invadente il Governo si difende con la forza, ma la forza non basta quando si è al Governo, bisogna avere anche un'idea.

Quest'idea manca al Governo perchè il programma delle economie si inspira solo alle cifre.

Infatti la posizione è questa che ad una grande politica bisogna far fronte con una grande finanza.

Allora non bisogna parlare di economia. Se si vuole la finanza casalinga bisogna rinunciare alla grande politica.

Conciliare questa con una finanza meschina è impossibile. (Approvazioni).

Il conciliare l'inconciliabile è la difficoltà grandissima in cui si dibatte il Gabinetto.

L'esercito vive di onore, esso non dovrebbe essere ad ogni momento discusso, ed intanto la politica della lesina costringe spesso a discuterlo e dalla discussione esce sempre menomato.

Lo stesso avviene nel Ministero della marina. Al Ministero dei lavori pubblici ed a quello dell'agricoltura, si è continuamente fra la necessità di riforme organiche e l'impossibilità di farle per mancanza di fondi.

Ma il più tormentato è il ministro delle finanze, messo sempre fra la necessità delle grosse spese e la mancanza dei mezzi, e l'esaurimento progressivo delle risorse nazionali.

La politica finanziaria è immorale. Immorale per influenze parlamentari, che impediscono l'abolizione di organi inutili, immorale per il grave pondo che impone ai contribuenti, specialmente con le imposte indirette.

Questo stato di cose si riflette anche sui due Ministeri educativi, quello della grazia e giustizia e quello della istruzione pubblica, nel quale ha fatto mala prova persino l'on. Pasquale Villari.

Tutto il malcontento ricade poi sul Ministero dell'interno, che, fra tanti infelici e mal rassegnati, ha l'incarico di mantenere l'ordine pubblico.

L'oratore non vede che due programmi possibili. Quello dell'onorevole Crispi, cioè il programma grandioso, nel quale è compresa la conquista africana e la triplice alleanza, e quello dell'estrema sinistra, che consiste nel raccoglimento politico economico.

Finchè la questione non si risolve la crisi non sarà chiusa. Se questo Ministero resterà o verrà un altro, che continui nella stessa politica, si avrà sempre la crisi aperta.

Termina dando un consiglio leale al Ministero: di tornare ad una politica di raccoglimento: è quella politica che il paese vuole e di cui ha bisogno. (Approvazioni all'estrema Sinistra).

BONGHI rinunzia a parlare.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, si sarebbe aspettato che l'onorevole Marinuzzi, come necessaria conclusione del suo discorso, avesse presentato una mozione.

In tal caso si sarebbe astenuto dal parlare ora. Ma, poichè nessuna mozione fu presentata, dirà brevi parole per rettificare alcune inesatte affermazioni, e respingere talune accuse immeritate.

Agli onorevoli Marinuzzi e Imbriani dichiara che causa del dissidio ministeriale non fu la questione militare.

La questione militare fu discussa quando si trattò di presentare le relative proposte al Parlamento.

Il Ministero riteneva che non si dovesse sorpassare la cifra di 246 milioni; e qui sorgevano gravissime questioni tecniche, a risolvere le quali l'oratore credette opportuno, ferma sempre la sua responsabilità, di consultare gli uomini competenti.

Non fu però inteso, come da taluno si disse, il segretario del Ministero della Casa Reale; le relazioni fra il Ministero e la Camera procedettero sempre colla più scrupolosa osservanza delle regole costituzionali. (Commenti a sinistra).

Respinge le accuse di irresolutezza e di indecisione che gli furono mosse.

Il programma esposto dall'onorevole Bovio risponde esattamente alle idee del Ministero, che si propone di seguire una politica proporzionata alle condizioni del paese. (Bravo! a destra).

Ispirandosi a tale concetto, il Ministero volle risolvere la questione finanziaria, proporzionando le spese alla possibilità del Paese. Questa fu la bandiera, che il Ministero, raccolse, e che non ha ripiegata.

Il Ministero dichiarò che intendeva raggiungere con le economie il pareggio fra le entrate e le spese effettive; ma sorse il bisogno di imposte quando si decise di far fronte coll'entrate effettive anche alle spese finanziarie.

Nè di codesta risoluzione può farsi carico al Ministero; poichè importava che il Paese intendesse chiaramente il vero valore di queste spese, che non costituiscono certo un aumento di patrimonio tale da permettere le spensierate emissioni di titoli ferroviari, che si ebbero negli ultimi anni.

E questo indirizzo del Governo fu approvato dal Governo.

Il Ministero volle tenacemente ottenere, ed ottenne, rilevanti economie in molti pubblici servizi, affrontando molti e gravi interessi.

Anche in ciò il Governo seguì risolutamente il suo programma. (Bravo!)

Finalmente fu censurata la presentazione del disegno di legge, col quale il Governo chiede i poteri necessarari per riformare e ridurre gli organici delle amministrazioni civili.

Ora il Governo credette, e tutti gli uomini imparziali riconosceranno, esser questa la sola via, che poteva seguirsi per ottenere sollecite e certe economie.

Non è dunque incertezza da parte del Ministero: l'incertezza; (conclude l'oratore) è in voi che non volete economie, non volete riforme, non volete imposte e a tutto rispondete no! (Commenti prolungati). Combatteteci dunque; ma combatteteci in nome di un programma! (Applausi a destra — Rumori e commenti a sinistra).

PRESIDENTE, essendoci vari oratori iscritti dichiara che il seguito di questa discussione è differito a domani.

Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro, presenta diverse note di variazioni a vari bilanci ed un disegno di legge per autorizzare una lotteria in occasione delle feste Colombiane a Genova.

PELLOUX, ministro della guerra, presenta un disegno di legge per spese straordinarie militari ed un disegno di legge pel reclutamento del Regio esercito.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, presenta alcune modificazioni al disegno di legge pei servizi marittimi.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE, comunica le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno se gli anarchici italiani cacciati da Francia, da Spagna e da altri Stati siano rientrati in Italia, e se il Ministero intenda proporre qualche speciale disposizione di legge per prevenire efficacemente o reprimere i reati di codesto partito.

« Bonghi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sul trattamento usato agli uditori giudiziari reggenti Preture, in occasione della loro venuta in Roma per l'esame ai posti di pretore.

« Marinuzzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui mezzi che intende adoperare per evitare una nuova proroga delle convenzioni marittime.

« Marinuzzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui recenti fatti che hanno turbato la pubblica sicurezza nella provincia di Palermo.

« Marinuzzi. »

« Il sottoscrito chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze sull'andamento dei lavori catastali in Sicilia dopo le recenti riduzioni sui fondi assegnati.

« Marinuzzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro sulle cause che hanno prodotto la diminuzione degli spezzati di

argento, e anche delle monete di bronzo donde un disagio nel minuto commercio e sul pagamento dei salari, e in qual modo intenda rimediare ai lamentati inconvenienti.

« Merzario. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Annuncia inoltre le seguenti domande di interpellanze:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri per conoscere le conclusioni del rapporto del comandante la regia nave inviata sulla costa dei Benadir dell'Oceano Indiano, e, in dipendenza di quelle, gli intendimenti del Governo al riguardo della regione compresa nella sfera d'influenza italiana.

« Dal Verme. »

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sull'esecuzione del decreto regio del 1° agosto 1889, che istituisce nei Convitti nazionali di ogni parte d'Italia, posti gratuiti e semigratuiti a favore dei figli degli insegnanti nelle scuole secondarie.

« Mariotti Filippo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo e specialmente nel circondario di Cefalù.

Tasca-Lanza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sui provvedimenti che intende adottare per lenire le disastrose conseguenze della crisi vinicola che travaglia la Sicilia, a causa del prodotto che non trova sfogo all'estero e degli impedimenti che si frappongono alla distillazione dei vini.

« Marinuzzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle cause che determinano lo stato della pubblica sicurezza in provincia di Palermo e sui mezzi che il Governo intende adoperare perchè si ritorni allo stato normale.

« Marinuzzi »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla violazione delle pubbliche libertà compiuta in occasione del primo maggio.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro dell'interno circa i metodi di governo arbitrari adottati e circa la violazione delle garentie statutarie.

« Imbriani-Poerio ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo sulla violazione dei diritti dei cittadini commessa in occasione del primo di maggio.

« Costa A, Agnini, Prampolini, Casilli, Maffei.

Queste interpellanze sono tutte accettate, e saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

La seduta termina alle ore 7.

Accademia Reale delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 1° maggio 1892.

Presiede il presidente dell'Accademia, prof. Michele Lessona.

In nome dei rispettivi autori vengono presentate in dono all'Accademia:

1° dal socio Camerano, il « Catalogo degli uccelli della Svizzera e come si ripartiscono nel suo territorio », dei dottori V. Fatio e Th. Studer.

2° dal socio segretario Basso, un'opera intitolata: « Untersuchungen ueber die Ausbreitung der elektrischen Kraft », del dottor Enrico Hertz, professore di fisica, all'università di Bonn.

3° dallo stesso Basso, i numeri compresi fra il 112 ed il 120 (vol VII del « Bollettino dei Musei di Zoologia e di Anatomia comparata »), che contengono studi dei dottori L. Camerano, M. G. Parona, D. Rosa, A. Griffini, E. Gillio-Tos e C. Camera.

Vengono in seguito letti ed accolti per la pubblicazione negli *Atti*, i due lavori seguenti:

a) « Sulle anomalie di sviluppo dell'embrione umano », IV comunicazione del socio presentante Giacomini

b) « Sulla risolvente di Malfatti », Nota del signor F. Giudice, presentata dal socio Peano.

Il socio Camerano, anche a nome del condeputato socio Bizzozero, legge una sua Relazione sopra il lavoro del dottor Francesco Saverio Monticelli che ha per titolo: « Studi sui Trematodi endoparassiti *Monastomum cymbium Diesing* - Contribuzione allo studio dei Monostomidi ».

Sulle conclusioni favorevoli di questa Relazione, la quale sarà pubblicata negli *Atti*, lo studio del dottor Monticelli viene ammesso alla lettura ed in seguito approvato per la inserzione nei volumi delle *Memorie*

In fine la Classe si costituisce in seduta privata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COLONIA, 3. — La *Koelnische Zeitung* ha da Siegen che avvenne una esplosione nella fabbrica di dinamite Pan, dopo l'arrivo del consigliere Osthous incaricato d'ispezionarla, e che vi furono due operai morti.

La causa probabile dell'esplosione sarebbe che gli operai lasciarono cadere un vaso contenente nitroglicerina (??)

LIEGI, 4. — Quattro anarchici Giovanni Faux, Mosseut, Lacroix e Lefebvre sono stati arrestati.

Essi sono gli autori degli ultimi attentati colla dinamite. Giovanni Faux fece una completa confessione e denunciò i suoi complici.

Altri arresti sono imminenti.

CANNSTADT, (Wurtemberg) 4. — Nel pomeriggio è scoppiato un incendio nella fabbrica di piume Strauss e Compagnia.

Numerosi operai ed operaie non si sono potuti salvare e sono probabilmente perite.

Il numero dei morti non è ancora conosciuto.

COSTANTINOPOLI 4. — E' stato chiesto il gradimento del Sultano per la nomina del conte di Collobiano ad ambasciatore d'Italia presso la Sublime Porta.

PARIGI, 4. — Si calcola che saranno 1200 i comuni in cui, dopo i ballottaggi per le elezioni comunali, i repubblicani avranno la maggioranza.

Così il numero dei Consigli comunali repubblicani sarà di circa 23,000 contro 13,000 conservatori.

ROCCA DI PAPA, 4. — Una scossa leggiera di terremoto ondulatoria fu avvertita qui alle 11,30 ant,

CANNSTADT (WURTEMBERG), 4. — Nel pomeriggio è scoppiato un incendio nella fabbrica di piume Strauss e Compagnia.

Numerosi operai ed operaie non si sono potuti salvare e sono probabilmente periti.

Il numero dei morti non è ancora conosciuto.

LONDRA, 4. — Camera dei comuni — Si discute il *bill* che conferisce ai consigli delle Contee il diritto d'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Il deputato socialista Cuningham-Graham, paragonando questa espropriazione ad un'impresa finanziaria scandalosa, viene richiamato all'ordine e sospeso.

Egli replica che si burla dell'ammonizione e della sospensione, soggiungendo che la Camera è una marioleria.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 maggio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— -	93,27 ½, 30 32 ½		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	93,3)	93 3)	93,35 93,37 ½.		— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			— —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			57 30	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			99 80	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			92 —	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			99 75	
								102 25	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			450 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	640		— —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			505 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1285 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1005 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	322 23 ½ 24 24 ½	25 ½)	— —	
» » »	»	500	450		— —	321		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			290 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			485 —	
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			400 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	407 ½ 408 409		— —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —	
» » Romana per l'Illum. a Gas	15 aprile 92	500	500		— —			738 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1045 —1	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			233 —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	174 173		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —	97		— —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			116 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			300 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	187		— —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			284 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —	
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —	

(1) Ex div. £. 28,50.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 80
	Parigi	Cheques	—	— —	103 60
2	Londra	90 giorni	25 96	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»		»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi ... } 28 Maggio
Prezzi di compensazione ... }
Compensazione ... 30 »
Liquidazione ... 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS.

Visto: Il Deputato di Borsa: B. TORTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1892.

Rendita 5 0/0	92 80
» 3 0/0	57 30
Obbl. Beni Eccles.	92 —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	450 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer Meridionali	630 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1008 —
» » Gen vers. 425)	318 —
» » » » 450)	317 50
Az. Banco di Roma	285 —
» Banca Tiberina	30 —
» » Ind. e Com.	500 —
» » » Certif.	455 —
» Soc. Cred. Mobil.	385 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	740 —
» » Acqua Marcia st.	1060 —
» » Condot. d'ac.	233 —
» » Gen Illumin.	230 —
» » Tramway Om.	118 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	80 —
» » Immobiliare	174 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana	210 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	184 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	243 —